



CITTÀ DI SALUZZO

Telefono: 0175.211311 Fax: 0175.211328

Partita IVA e Codice Fiscale: 00244360046

<http://www.comune.saluzzo.cn.it>

UFFICIO TECNICO - via Macallè, 9 - 12037 Saluzzo

Tel.: 0175.211329 / 0175.211355 | Fax: 0175.211371

email: tecnico@comune.saluzzo.cn.it | P.E.C.: protocollo@pec.comune.saluzzo.cn.it



SERVIZIO MANUTENZIONE E SEPOLTURA FERETRI DEI CIMITERI DI SALUZZO

DAL 1 GENNAIO 2017 AL 31 DICEMBRE 2021

2S

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

DIRIGENTE SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO
E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
TALLONE ARCH. FLAVIO

DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO
SCANAVINO ARCH. ALESSANDRO

SALUZZO, NOVEMBRE 2016

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO PRESTAZIONALE
SERVIZIO OPERAZIONI CIMITERIALI
GESTIONE CIMITERI COMUNALI DI SALUZZO
PERIODO dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2021

SOMMARIO

CAPO I - NORME GENERALI	pag. 4
Articolo 1 - Oggetto dell'appalto	pag. 4
Articolo 2 - Locali all'interno del cimitero	pag. 4
Articolo 3 - Osservanza di leggi, regolamenti e contratti collettivi	pag. 4
Articolo 4 - Durata	pag. 11
Articolo 5 - Controlli e vigilanza da parte del Comune	pag. 11
Articolo 6 - Obblighi a fine appalto	pag. 12
CAPO II - PRESTAZIONI MANUTENTIVE COMPRESSE NELL'IMPORTO CONTRATTUALE	pag. 14
Articolo 7 – Custodia e sorveglianza	pag. 14
Articolo 8 – Fornitura di materiali, attrezzature e posa in opera	pag. 15
Articolo 9 – Pulizia e sgombero rifiuti	pag. 15
Articolo 10 - Manutenzione delle aree a verde e dei viali	pag. 17
Articolo 11 – Manutenzione ordinaria edifici e impianti	pag. 17
Articolo 12 – Rotture casse	pag. 18
Articolo 13 - Mansioni comprese nel corrispettivo a corpo dell'appalto	pag. 18
Articolo 14 - Organizzazione del personale	pag. 18
Articolo 15 - Personale di servizio	pag. 18
Articolo 16 - Mansioni del personale in servizio presso il cimitero	pag. 19
Articolo 17 - Doveri generali del personale addetto al cimitero	pag. 19
Articolo 18 – Spese e oneri a carico della ditta	pag. 20

CAPO III – PRESTAZIONI CIMITERIALI COMPRESSE NELL'IMPORTO CONTRATTUALE	pag. 22
Articolo 19 – Inumazioni, tumulazioni, esumazioni, estumulazioni	pag. 22
CAPO IV - RAPPORTI ECONOMICI CON LA DITTA E RAPPORTI TRA LA DITTA E ALTRI SOGGETTI	pag. 23
Articolo 20 - Importo dell'appalto a base di gara	pag. 23
Articolo 21 – Contabilità e Revisione prezzi	pag. 23
Articolo 22 - Rapporti con la concessionaria del servizio di illuminazione votiva	pag. 24
Articolo 23 – Rapporti con le Imprese che effettuano operazioni di esumazione, estumulazione e reinumazione	pag. 25
CAPO V - ONERI E OBBLIGHI DIVERSI	pag. 26
Articolo 24 - Responsabilità della ditta	pag. 26
Articolo 25 - Denuncia eventi eccezionali	pag. 26
Articolo 26 - Sicurezza sui luoghi di lavoro	pag. 26
Articolo 27 - Subappalto	pag. 27
Articolo 28 - Cauzione provvisoria e definitiva	pag. 28
Articolo 29 - Obblighi del personale	pag. 29
Articolo 30 - Contratti collettivi	pag. 29
Articolo 31 - Scioperi	pag. 29
Articolo 32 - Attrezzi e macchine	pag. 30
Articolo 33 - Obblighi assicurativi	pag. 30
Articolo 34 - Infortuni e danni	pag. 31
Articolo 35 - Penalità	pag. 31
Articolo 36 - Controversie	pag. 32
Articolo 37 – Risoluzione del contratto	pag. 32
Articolo 38 - Cessione del contratto e cessione dei crediti	pag. 34
Articolo 39 - Prestazioni non comprese nei precedenti articoli	pag. 34
Articolo 40 - Trattamento dati personali	pag. 34
CAPO VI - PRESTAZIONI NON IN REGIME DI ESCLUSIVITA'	pag. 36
Articolo 41 - Manutenzione manufatti privati	pag. 36
Articolo 42 - Servizio di pulizia e decoro manufatti	pag. 36
Articolo 43 - Corrispettivo per i servizi	pag. 36
Articolo 44 – Divieto vendita	pag. 37

A. ALLEGATI GRAFICI

1. CIMITERO CAPOLUOGO – PLANIMETRIA E IMMAGINE AEREA
2. CIMITERO FRAZ. CERVIGNASCO - PLANIMETRIA E IMMAGINE AEREA

B. ALLEGATI TECNICI ESECUTIVI

1. SEPOLTURA PER INUMAZIONE
2. SEPOLTURA PER TUMULAZIONE
3. ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE
4. SEPOLTURA DI CENERI IN CINERARIO COMUNE
5. SEPOLTURA DI CENERI IN MANUFATTO
6. SEPOLTURA OSSA IN OSSARIO COMUNE
7. RIPRISTINI IGIENICI LOCULI
8. OPERAZIONI CIMITERO SICUREZZA
9. DOCUMENTAZIONE FORMAZIONE SANZIONI SICUREZZA

CAPO I

NORME GENERALI

Articolo 1 - Oggetto dell'appalto

1.L'appalto ha per oggetto l'esecuzione delle prestazioni, lavori e forniture, necessarie per la manutenzione e la conduzione dei cimiteri del Comune di Saluzzo (cimitero capoluogo e cimitero fraz. Cervignasco), in seguito chiamati "**Comune**", e sue pertinenze, nello stato e consistenza in cui si trovano e si troveranno per effetto di ampliamenti, siti in territorio del comune di Saluzzo, come meglio identificato e rappresentato nelle tavole grafiche allegate.

2.La ditta aggiudicataria, in seguito chiamata "**Ditta**", si impegna e obbliga a provvedere a proprie spese, con l'osservanza delle pattuizioni del presente capitolato di seguito specificate, a fornire ed eseguire le prestazioni appresso elencate e meglio descritte negli articoli successivi:

- a) custodia, sorveglianza e vigilanza durante la presenza in servizio, compreso lo svuotamento dei cestini
- b) pulizia delle aree interne al perimetro cimiteriale
- c) lavori di giardinaggio
- d) esecuzione delle necessarie inumazioni, tumulazioni, estumulazioni, esumazioni, reinumazioni, ritumulazioni resti ossei o di ceneri (a carico della ditta tutti gli smaltimenti necessari di macerie, lapidi, tombe, ecc...);

La ditta dovrà fornire tutte le attrezzature, i materiali, i mezzi ed il personale necessari ad eseguire le operazioni di cui ai precedenti punti.

3.Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, i mezzi, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato utilizzando le migliori caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative.

4.L'esecuzione dell'appalto è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e la ditta deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

Articolo 2 - Locali all'interno del cimitero

1.Il Comune mette a disposizione, gratuitamente, per tutta la durata dell'appalto, tutti i locali e le aree di proprietà pubblica posti all'interno del cimitero (compresi i bagni). Di questi, un locale è adibito dalla ditta, a proprie spese, per le proprie esigenze, in relazione ai servizi previsti dal presente capitolato.

Articolo 3 - Osservanza di leggi, regolamenti e contratti collettivi.

1.I servizi oggetto del presente appalto sono da considerarsi ad ogni effetto servizi pubblici essenziali e per

nessuna ragione potranno essere interrotti, sospesi o abbandonati, salvo i casi in cui le ragioni dell'interruzione o della sospensione o dell'abbandono derivino da causa non imputabile all'impresa.

2.L'appalto è regolato, oltre che dalle norme del presente capitolato e dagli altri atti della procedura, per quanto non in contrasto con esse ed in quanto compatibili, anche dalle seguenti fonti normative e regolamentari:

3.NORMATIVA NAZIONALE

[Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato 23 maggio 2007 – Parere Competenza riguardo l'affidamento settore cimiteriale a imprese funebri](#)

Maggio 2007, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato: parere riguardo l'affidamento settore cimiteriale a imprese funebri

[Beni Culturali - Direzione Regionale Veneto - Parere interventi nei cimiteri monumentali 2013](#)

Interventi nei cimiteri soggetti all'autorizzazione della Soprintendenza ai beni culturali e paesaggistici

[Circolare 24 giugno 1993 n. 24 – Esplicativa del D.P.R. n.285/1990](#)

[Circolare 31 luglio 1998 n. 10 - Esplicativa D.P.R. n. 285/1990](#)

[Codice Penale - delitti contro la pietà dei defunti](#)

Codice Penale art. 409 - 414 e sentenza Corte di Cassazione – Penale 21 febbraio 2003, n.17050

[Codice Penale – Libro Secondo Titolo IV](#)

Dei delitti contro il sentimento religioso contro la pietà dei defunti

[D.L. 02 marzo 1989, n. 69 convertito con modificazioni, con L. 27.04.1989, n. 154 art.3](#)

D.L. 2 marzo 1989, n. 69 convertito con modificazioni, con L. 27.04.1989, n. 154 art.3 imposta sul reddito delle persone fisiche e versamento di acconto delle imposte sui redditi, nonché in materia di aliquote IVA e di tasse sulle concessioni governative

[D.L. 05 ottobre 1993 n.398 art.4](#)

D.L. 5 ottobre 1993, n. 398, convertito in legge con modificazioni dall'art. 1, comma 1 della L. 4.12.1993, n. 493 (G.U.4/12/93, n. 285) Art.: 4 Procedure per il rilascio della concessione edilizia

[D.L. 21 giugno 2013, n.69 Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia](#)

DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013, n. 69. Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia

[D.L. 27 dicembre 2000 n.392 art.1](#)

D.L. 27 dicembre 2000, n. 392 convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2001, n. 26 (G.U. 1/3/01, n. 50)- Disposizioni urgenti in materia di enti locali Art.1 cremazione persona indigente

[D.L. 28 dicembre 1989 n.415 art. 26bis](#)

D.L. 28 dicembre 1989, n. 415 convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 28.02.1990, n. 38 (G.U. 28/02/90, n. 49)- Parificazione degli impianti cimiteriali alle opere di urbanizzazione primaria Art. 26bis

[D.L. 29 novembre 2008 n.185 art.3](#)

D.L. 29 novembre 2008, n. 185 Art.: 3 Blocco e riduzione delle tariffe

[D.L. 30 dicembre 1991, n. 417 art. 1](#)

D.L. 30 dicembre 1991, n. 417 convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 6.02.1992, n. 66 (G.U. 10/02/92, n. 33) - Normativa IVA su concessioni cimiteriali e su IVA per i cimiteri Art.1

[D.L. 31 agosto 1987 n.359 art. 12](#)

D.L. 31 agosto 1987, n. 359 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1 della L. 29.10. 1987, n. 440 (G.U. 31/10/87, n. 255) Art.: 12 Cremazione come servizio d'istituto

[D.L. 31 gennaio 1995, n. 26 art.4](#)

D.L. 31 gennaio 1995, n. 26, convertito in legge, con modificazioni, dall'art.1, comma 1 della L. 29.03.1995, n. 95 Art. 4 Società miste per i servizi pubblici

[D.Lgs. 03 aprile 2006, n.152 - T.U. Ambiente](#)

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Norme in materia ambientale

[D.Lgs. 03 febbraio 1993, n. 29 art.68](#)

D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 Art. 68 Controversie relative ai rapporti di lavoro

[D.Lgs. 05 febbraio 1997, n. 22 art. 4 6 7 13 21 23 27 28 45](#)

D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato dal D.Lgs. 8.11.1997, n. 389 (G.U. 8/11/97, n. 261) Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/156/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio Art. 4 6 7 13 21 23 27 28 45

[D.Lgs. 08 aprile 2003, n. 66 Art. 16](#)

D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 Art. 16 Deroghe alla durata settimanale dell'orario di lavoro

[D.Lgs. 09 aprile 2008, n. 81 - sicurezza sul lavoro](#)

D.Lgs. 09 aprile 2008, n. 81 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

[D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 Art. 20](#)

D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 Art. 20 contratto di somministrazione di lavoro

[D.Lgs. 11 maggio 1999 n.152 art 21](#)

D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 Art.: 21 Aree di salvaguardia delle risorse idriche

[**D.Lgs. 15 marzo 2010, n.66**](#)

D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 Codice dell'ordinamento militare, artt. 16, 18, 254 - 275, 277, 567

[**D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 art. 117 Tariffe dei servizi**](#)

[**D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267**](#)

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali

[**D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 Art. 2 4 5 8 21 22 42 43 45 47 48 49**](#)

D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 Art. 2 4 5 8 21 22 42 43 45 47 48 49 sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro

[**D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42**](#)

Codice dei beni culturali e del paesaggio aggiornato al 2015

[**D.Lgs. 25 febbraio 1995 n.77**](#)

D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77 - Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali

[**D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490**](#)

D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 - Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali

[**D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 art. 3 7**](#)

D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada Art. 3 7 Definizione di centro abitato

[**D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.502**](#)

Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della L. 23 ottobre 1992, n.421

[**D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 art. 33**](#)

D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 - disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa emanate in attuazione dell'articolo 11, co. 4, L. 15/3/97 n. 59 Art. 33

[**D.M. Ambiente/Sanità 26 giugno 2000, n. 219**](#)

D.M. Ambiente/Sanità 26 giugno 2000, n. 219 - Regolamento recante la disciplina per la gestione dei rifiuti sanitari

[**D.M. Beni/attività culturali 28 marzo 2008 superamento barriere architettoniche**](#)

D.M. 28 marzo 2008 Linee guida per il superamento delle barriere architettoniche nei luoghi di interesse culturale.

[**D.M. Finanze 20 agosto 1992 1 2 3 T1 T2 T3 T4 T16 T17 T18**](#)

D.M. 20 agosto 1992 - tariffa dell'imposta di bollo Art.: 1 2 3 T1 T2 T3 T4 T16 T17 T18

[**D.M. Interno 01 luglio 2002**](#)

D.M. 1° luglio 2002 - Determinazione delle tariffe per la cremazione dei cadaveri e per la conservazione o la dispersione delle ceneri nelle apposite aree cimiteriali

[**D.M. Interno 16 maggio 2006**](#)

D.M. Interno 16 maggio 2006 - Adeguamento delle tariffe per la cremazione dei cadaveri e per la conservazione o la dispersione delle ceneri nelle apposite aree cimiteriali

[**D.M. Interno 18 aprile 2000 n.142 Tabella B**](#)

D.M. 18 aprile 2000, n. 142 Tabella B autorizzazione passaporti mortuari prefettura

[**D.M. Interno 27 febbraio 2001 registri stato civile prima di archivi informatici**](#)

D.M. Interno 27 febbraio 2001 - Tenuta dei registri dello stato civile nella fase antecedente all'entrata in funzione degli archivi informatici

[**D.M. Interno 28 maggio 1993**](#)

D.M. 28 maggio 1993 - Individuazione, ai fini della non assoggettabilità ad esecuzione forzata, dei servizi locali indispensabili dei comuni, delle provincie e delle comunità montane

[**D.M. Interno 30 marzo 1998**](#)

D.M. 30 marzo 1998 – Determinazione tariffa del servizio di cremazione di salme

[**D.M. Interno/tesoro/finanze 31 dicembre 1983**](#)

D.M. 31 dicembre 1983 - Individuazione delle categorie dei servizi pubblici locali a domanda individuale

[**D.M. Salute 02 novembre 2011**](#)

D.M. Salute 2 novembre 2011 - Rettifica del decreto 5 luglio 2011, di autorizzazione all'uso del manufatto costituito da un cofano in polipropilene (PP), per il trasporto di salme, per la tumulazione, prodotto e commercializzato dalla società Karton S.p.a., in Sacile

[**D.M. Salute 05 luglio 2011 Biofunerbagspeed**](#)

D.M. Salute 5 luglio 2011 -Autorizzazione alla produzione, commercializzazione ed uso in ambito nazionale del manufatto denominato "Biofunerbagspeed" in sostituzione della cassa di metallo per il trasporto di salme, per l'inumazione e la cremazione

[**D.M. Salute 05 luglio 2011 polipropilene**](#)

D.M. Salute 5 luglio 2011 - Autorizzazione alla produzione, commercializzazione ed uso in ambito nazionale di un manufatto in polipropilene (PP), in sostituzione della cassa di metallo di un feretro, unicamente per la tumulazione nel caso di trasporto di salme

[**D.M. Salute 07 febbraio 2002**](#)

D.M. Salute 7 febbraio 2002 - Autorizzazione in ambito nazionale del materiale denominato Mater-Bi-ZIOIU, per realizzare manufatti in sostituzione della cassa di metallo

[**D.M. Salute 07 febbraio 2007**](#)

D.M. Salute 7 febbraio 2007 - Autorizzazione all'uso del materiale MATER-BI-ZIOIU, ai sensi dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285

[**D.M. Salute 07 febbraio 2012**](#)

D.M. Salute 7 febbraio 2012 - Autorizzazione all'uso in ambito nazionale del materiale denominato MATER-BI-ZIOIU ai sensi art.31 DPR 285/90 per realizzare il manufatto denominato «Barriera» prodotto dalla ditta Coccato&Mezzetti Srl in

sostituzione della cassa di metallo per feretro

[**D.M. Salute 09 luglio 2002**](#)

D.M. Salute 9 luglio 2002 - Autorizzazione in ambito nazionale del materiale denominato Mater-Bi per realizzare manufatti in sostituzione della cassa di metallo, ai sensi dell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990

[**D.M. Salute 11 aprile 2008 - Aggiornamento decreto 22 agosto 1994, n. 582**](#)

D.M. 11 aprile 2008 - Aggiornamento del decreto 22 agosto 1994, n. 582 relativo al: 'Regolamento recante le modalità per l'accertamento e la certificazione di morte'

[**D.M. Salute 12 aprile 2007**](#)

D.M. Salute 12 aprile 2007 - Autorizzazione alla commercializzazione di un cofano mortuario in cellulosa bordo legno in monoblocco per il trasporto di salme, per l'inumazione e la cremazione, ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285

[**D.M. Salute 12 aprile 2012**](#)

D.M. Salute 12 aprile 2012 - Rinnovo dell'autorizzazione, in ambito nazionale, alla produzione e commercializzazione di un cofano mortuario

[**D.M. Salute 21 gennaio 2009**](#)

D.M. Salute 21 gennaio 2009 - Autorizzazione alla produzione, commercializzazione ed uso in ambito nazionale del materiale denominato "Bio-FunerBag" per realizzare manufatti in sostituzione della cassa di metallo per il trasporto di salme, per l'inumazione e la cremazione

[**D.M. Salute 23 gennaio 2006**](#)

D.M. Salute 23 gennaio 2006 - Autorizzazione all'uso della valvola depuratrice per feretri modello «V. 01» prodotta dalla società Vezzani S.p.a., in Montecavolo di Quattro Castella, ai sensi dell'articolo 77, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 28

[**D.M. Salute 28 giugno 2007**](#)

D.M. Salute 28 giugno 2007 - Autorizzazione all'uso del materiale Mater-Bi per realizzare manufatti in sostituzione della cassa di metallo, ai sensi dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285

[**D.M. Salute 28 giugno 2012**](#)

D.M. Salute 28 giugno 2012 - Rinnovo dell'autorizzazione, in ambito nazionale, della produzione e commercializzazione del manufatto denominato "Fix-Manteau", prodotto dalla ditta "Prosan S.r.l." e realizzato con il materiale denominato "Mater-Bi", in sostituzione della cassa di metallo

[**D.M. Salute 29 settembre 2009 società Alfaplast srl**](#)

D.M. Salute 29 settembre 2009 - Autorizzazione alla produzione, utilizzo e commercializzazione della valvola depuratrice per feretri, prodotta dalla società Alfaplast S.r.l., in Ponte a Moriano

[**D.M. Salute 29 settembre 2009 società Vezzani spa**](#)

D.M. Salute 29 settembre 2009 - Autorizzazione alla produzione, utilizzo e commercializzazione della valvola depuratrice per feretri, modello «TH05», prodotta dalla società «Vezzani S.p.a.», in Montecavolo di Quattro Castella

[**D.M. Sanità 08 aprile 2000 trapianti di organi e di tessuti**](#)

D.M. 8 aprile 2000 - Trapianti di organi e di tessuti, attuativo delle prescrizioni relative alla dichiarazione di volontà dei cittadini sulla donazione di organi a scopo di trapianto

[**D.M. Sanità 11 agosto 1969 prelievo parti per trapianto terapeutico**](#)

D.M. 11 agosto 1969 - Modalità concernenti l'applicazione dell'art. 5 della L. 3 aprile 1957, n. 235, sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico

[**D.M. Sanità 22 agosto 1994, n. 582**](#)

D.M. 22 agosto 1994, n. 582 - Regolamento recante le modalità per l'accertamento e la certificazione di morte (Trapianto di organi e parti del corpo umano)

[**D.M. Sanità 28 settembre 1990 art 5 7 8 9**](#)

D.M. 28 settembre 1990 - Norme di protezione dal contagio professionale da HIV nelle strutture sanitarie ed assistenziali pubbliche e private Art. 5 7 8 9

[**D.P.C.M. 19 maggio 1995 allegato 8**](#)

D.P.C.M. 19 maggio 1995 - Schema generale di riferimento della "Carta dei servizi pubblici sanitari" allegato 8

[**D.P.C.M. 31 luglio 2014, n. 151**](#)

Regolamento riguardante i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Ministero della salute, aventi durata superiore a novanta giorni, a norma dell'articolo 2, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 24

[**D.P.R. 14 gennaio 1997**](#)

D.P.R. 14 gennaio 1997 Province autonome di Trento e di Bolzano, - requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie

[**D.P.R. n.115/2002 art.69**](#)

D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 Art.: 69 il trasporto, la custodia e la sepoltura delle persone decedute nella pubblica via o in luogo pubblico sono escluse dalle spese giudiziarie

[**D.P.R. n.128/1969 art. 24**](#)

D.P.R. 27 marzo 1969, n. 128 - Ordinamento interno dei servizi ospedalieri Art. 24 prelievamento e conservazione di parti di cadavere

[**D.P.R. n.131/1986 artt. 2 5 6 8 41 45 52**](#)

D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro Art. 2 5 6 8 41 45 52

[**D.P.R. n.184/2006 accesso ai documenti amministrativi**](#)

D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 - Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi

[**D.P.R. n.254/2003 gestione dei rifiuti sanitari**](#)

D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254 - Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari
[D.P.R. n.254/2003 gestione dei rifiuti sanitari Funeralia - parti anatomiche riconoscibili](#)
 Articolo del 2004 molto dettagliato sulla sepoltura di parti anatomiche riconoscibili
[D.P.R. n.270/1987 art. 110](#)
 D.P.R. 20 maggio 1987, n. 270 - Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale, per il triennio 1985-1987, relativa al comparto del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale Art. 110
[D.P.R. n.285/1990 Regolamento nazionale di polizia mortuaria](#)
 DPR n° 285_1990 Regolamento nazionale di polizia mortuaria
[D.P.R. n.333/1990 Art.3 4](#)
 D.P.R. 3 agosto 1990, n. 333 Art.: 3 4 Regolamento personale delle regioni e dei comuni
[D.P.R. n.348/1983 art. 28](#)
 D.P.R. 25 giugno 1983, n. 348 - Ex medici condotti ed assimilati Art. 28
[D.P.R. n.380/2001 art.16](#)
 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A) Art.16
[D.P.R. n.395/1988 allegato c](#)
 D.P.R. 23 agosto 1988, n. 395 - Codice di autoregolamentazione del diritto di sciopero CISNAL Allegato C
[D.P.R. n.396/2000 semplificazione stato civile](#)
 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 - Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile Art.: 5 9 30 37 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 95 105
[D.P.R. n.403/1998](#)
 D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403 Regolamento semplificazione delle certificazioni amministrative
[D.P.R. n.407/1994 tabella C](#)
 D.P.R. 9 maggio 1994, n. 407 - Elenco delle attività sottoposte alla disciplina dell'art.20 della legge n.241/1990 con indicazione del termine entro cui la relativa domanda si considera accolta - Tabella C
[D.P.R. n.445/2000 art. 43, 46, 47, 71](#)
 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 - Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa(Testo A) Art.: 43 46 47 71
[D.P.R. n.495/1992 - Art. 75 segnaletica nei cimiteri](#)
 D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 - Art. 75 Regolamento codice della strada – segnaletica nei cimiteri
[D.P.R. n.503/1996](#)
 D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 Eliminazione barriere architettoniche in edifici-strade-spazi pubblici
[D.P.R. n.533/1996 norme sulla costituzione di società miste](#)
 D.P.R. 16 settembre 1996, n. 533 - Regolamento recante norme sulla costituzione di società miste in materia di servizi pubblici degli enti territoriali
[D.P.R. n.633/1972 artt. 1 4 10](#)
 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - imposta sul valore aggiunto Art. 1 4 10
[D.P.R. n.642/1972](#)
 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 - imposta di bollo Art. 16 3 4
[D.P.R. n.642/1972 Imposta di bollo tabella allegato B](#)
 D.P.R. 26 ottobre 1972, n.642 Atti documenti registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto - Tabella allegato B (2007)
[D.P.R. n.902/1986 art. 1 2 3 4 5 6 7 82](#)
 D.P.R. 4 ottobre 1986, n. 902 - Approvazione del nuovo regolamento delle aziende di servizi dipendenti dagli enti locali Art. 1 2 3 4 5 6 7 82
[L. 01 agosto 2002 n.166 art.28](#)
 L. 1° agosto 2002, n. 166 art. 28 - Edificabilità delle zone limitrofe alle aree cimiteriali
[L. 04 gennaio 1968, n. 15](#)
 L. 4 gennaio 1968, n. 15 modificata con L. 11.05.1971, n. 390 e con D.P.R. 20.10.1998, n. 403 - Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme
[L. 07 agosto 1990 n.241 art. 1 2 3 4 7 8 10 14 14b 14c 14d 19 20](#)
 L. 7 agosto 1990, n. 241 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi Art.: 1,2,3,4,7,8,10,14,14b,14c,14d,19,20
[L. 07 Febbraio 1987, n. 36](#)
 L. 7 Febbraio 1987, n. 36 - Disciplina delle esequie di Stato
[L. 08 giugno 1990, n. 142 Art. 22 24 25 27 32 35 41 45 50 51 53 58 62 64](#)
 L. 8 giugno 1990, n. 142 - Ordinamento delle autonomie locali Art. 22 24 25 27 32 35 41 45 50 51 53 58 62 64
[L. 08 marzo 1989, n. 101 art 16, 34](#)
 Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità ebraiche italiane
[L. 10 ottobre 1990, n. 287 Art. 1 2 3 4 5 6 7 8 15 22](#)
 L. 10 ottobre 1990, n. 287 Art. 1 2 3 4 5 6 7 8 15 22 tutela della concorrenza e del mercato
[L. 12 giugno 1990, n. 146 Art.12](#)
 L. 12 giugno 1990, n. 146 Art.12 Norme sul diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali
[L. 13 luglio 1966, n. 615 art 8 9 10](#)
 L. 13 luglio 1966, n. 615 - Provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico. Impianti di incenerimento o cremazione Art. 8 9 10
[L. 15 febbraio 1961, n. 83](#)

L. 15 febbraio 1961, n. 83 - Norme per il riscontro diagnostico sui cadaveri
[L. 15 maggio 1997, n. 127 art. 1 2 3 5 6 9 12 17](#)

L. 15 maggio 1997, n. 127 - Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo Art.: 1 2 3 5 6 9 12 17
[L. 16 giugno 1998, n. 191 art.2](#)

L. 16 giugno 1998, n. 191 - Modifiche ed integrazioni alle L. 15 marzo 1997, n. 59, e L. 15 maggio 1997, n. 127, nonché norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. () Art. 2
[L. 23 dicembre 1998, n. 448 art. 28](#)

L. 23 dicembre 1998, n. 448 - Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo Art. 28
[L. 23 dicembre 1999, n. 488 art.6](#)

L. 23 dicembre 1999, n. 488 - Disposizioni in materia di imposte sui redditi (Legge finanziaria 2000) Art. 6
[L. 23 giugno 1927, n. 1188 artt. 3 5](#)

L. 23 giugno 1927, n. 1188 - Toponomastica stradale e monumenti a personaggi contemporanei Art. 3 5
[L. 23 ottobre 1960, n. 1369 art. 1](#)

L. 23 ottobre 1960, n. 1369 Art. 1 - È vietato affidare in appalto o in subappalto l'esecuzione di mere prestazioni di lavoro
[L. 24 novembre 2000, n.340 allegato A](#)

L. 24 novembre 2000, n.340 allegato A elenco dei procedimenti amministrativi da delegificare e semplificare
[L. 28 febbraio 1985 n.47 art. 4 20 31 33](#)

L. 28 febbraio 1985, n. 47 - Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie Art.: 4 20 31 33
[L. 28 febbraio 2001 n. 26 disposizioni urgenti in materia di enti locali](#)

L. 28 febbraio 2001 n. 26 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2000, n. 392, recante disposizioni urgenti in materia di enti locali
[L. 28 gennaio 1977 n.10 art. 1 4 9](#)

L. 28 gennaio 1977, n. 10 - Norme per la edificabilità dei suoli artt. 1 4 9
[L. 29 dicembre 1993, n. 578](#)

L. 29 dicembre 1993, n. 578 - Norme per l'accertamento e la certificazione di morte
[L. 30 luglio 1959, n. 595 art. 1 2](#)

L. 30 luglio 1959, n. 595 modificata dalla L. 10.08.1964, n. 717 - Norme sull'approvazione di progetti per la costruzione di opere igieniche Art.: 1, 2
[L. 30 marzo 2001, n. 130 - Cremazione e dispersione delle ceneri](#)

L. 30 marzo 2001, n. 130 Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri.
[L. 31 dicembre 1996, n. 675 art. 7 12 22 23 27](#)

L. 31 dicembre 1996, n. 675 - Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali Art.: 7 12 22 23 27
[Opere cimiteriali: la progettazione è di competenza dell'ingegnere](#)

Sentenze del Consiglio di Stato, del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la regione siciliana, del TAR del Veneto
[R.D. 01 luglio 1937, n. 1379](#)

R.D. 1° luglio 1937, n. 1379 - Approvazione dell'accordo internazionale concernente il trasporto delle salme, stipulato in Berlino il 10 febbraio 1937
[R.D. 14 settembre 1931 n.1175 art. 265 267](#)

R.D. 14 settembre 1931, n. 1175 - Testo unico per la finanza locale Art.: 265 267
[R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578](#)

R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578 - Approvazione del testo unico della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle provincie Art.: 1 2 3 7 8 10 15 26
[R.D. 21 dicembre 1942 n. 1880](#)

R.D. 21 dicembre 1942 n. 1880 Regolamento di polizia mortuaria
[R.D. 27 luglio 1934, n. 1265](#)

R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie (2013)
[R.D. 31 agosto 1933, n. 1592 art. 32](#)

R.D. 31 agosto 1933, n. 1592 - Testo unico delle leggi sulla istruzione superiore. Riscontro diagnostico Art. 32
[Sentenza Consiglio di Giustizia Amministrativa Regione Sicilia 31 gennaio 2014, n.37 2013](#)

Si conferma la Sentenza del Consiglio di Stato del 2000 che stabilisce la competenza esclusiva degli ingegneri nella progettazione dei cimiteri, limitando quella degli architetti a singole opere ornamentali al loro interno.
[Sentenza Consiglio di Stato sez. IV, 22 maggio 2000 n. 2938 - Competenza esclusiva ingegneri in materia cimiteriale](#)

Sentenza del Consiglio di Stato che stabilisce che la materia cimiteriale rientra fra quelle di carattere igienico - sanitario, quali ad esempio le fognature, e pertanto è di esclusiva competenza degli ingegneri
[Sentenza Corte di Cassazione sez. I, 6 giugno 2005 n. 11726 - Abrogazione della privativa per il servizio di trasposto funebre](#)

Corte Suprema di Cassazione – sentenza 11726/2005 sulla abrogazione della privativa per il servizio di trasporto funebre

4.NORMATIVA REGIONALE

[Piemonte D.P.G.R. 06 agosto 2013, n. 7/R modifiche agli artt. 2, 3 e 11 del RR 8 agosto 2012, n. 7/R](#)

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 06 agosto 2013, n. 7/R Modifiche agli artt. 2, 3 e 11 del RR 8 agosto

2012, n. 7/R Regolamento in materia di attività funebre e di servizi necroscopici e cimiteriali

[Piemonte D.P.G.R. 07 novembre 2013, n. 10/R modifiche artt.2,3 e 11 del RR 2012-7R](#)

Decreto Presidente Giunta Regionale 07 novembre 2013, n. 10/R - Regolamento regionale recante: Ulteriori modifiche degli artt. 2, 3 e 11 del regolamento regionale 8 agosto 2012, n. 7/R (Regolamento in materia di attività funebre e di servizi necroscopici e ...

[Piemonte D.P.G.R. 08 agosto 2012, n. 7/R Regolamento serv cimiteriali](#)

Decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2012, n. 7/R. Regolamento in materia di attività funebre e di servizi necroscopici e cimiteriali, in attuazione dell'articolo 15 della legge regionale 3 agosto 2011, n. 15 (Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali).

[Piemonte Delibera Consiglio Regionale 17 marzo 2015 n.61 – 10542](#)

Delibera Consiglio Regionale 17 marzo 2015 n.61 – 10542 Piano regionale di coordinamento per la realizzazione di nuovi cimiteri e crematori

[Piemonte Deliberazione Giunta Regionale 05 agosto 2002, n. 115-6947](#)

Deliberazione Giunta Regionale 5 agosto 2002, n. 115-6947 Norme contenute negli articoli 16, 18, 20, 21, 25, 30, 83, 84, 86, 88, 94 e 101 del D.P.R. n. 285/90: "Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria" – Provvedimenti

[Piemonte Deliberazione Giunta Regionale 08 maggio 2012, n.27-3831 sepoltura fuori cimitero](#)

D.G.R. 8 maggio 2012 n.27-3831 Disposizioni per il rilascio delle autorizzazioni concernenti l'individuazione di siti idonei a sede di tumulazione in localita' differenti dal cimitero ex art. 105 D.P.R. 10.9.1990, n. 285 e art. 12 L.R. 31.10.2007, n. 202. Modifiche.

[Piemonte Deliberazione Giunta Regionale 13 gennaio 2014, n. 13-7014](#)

Deliberazione Giunta Regionale 13 gennaio 2014, n. 13-7014 indirizzi applicativi RR 2012-7R

[Piemonte Deliberazione Giunta Regionale 22 settembre 2014, n. 22-343 modalità formative operatori funebri e cimiteriali](#)

Deliberazione Giunta Regionale 22 settembre 2014, n. 22-343 Disciplina regionale dei corsi di formazione professionale relativi ai servizi funebri e cimiteriali di cui alla l.r. n. 15 del 3 agosto 2011.

[Piemonte Deliberazione Giunta Regionale 24 febbraio 2003, n. 25-8503](#)

Deliberazione Giunta Regionale 24 febbraio 2003, n. 25-8503 Polizia mortuaria. Provvedimenti di semplificazione amministrativa

[Piemonte L.R. 03 agosto 2011, n. 15 - Modifiche della LR 31 ottobre 2007, n. 20](#)

L.R. 03 agosto 2011, n. 15 - Modifiche della LR 31 ottobre 2007, n. 20

[Piemonte L.R. 07 aprile 2000, n. 39 Cimiteri per animali d'affezione](#)

L.R. 07 aprile 2000, n. 39 Cimiteri per animali d'affezione

[Piemonte L.R. 09 dicembre 2003, n. 33 Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri](#)

L.R. 09 dicembre 2003, n. 33 Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri

[Piemonte L.R. 11 marzo 2015 n.3 disposizioni regionali in materia di semplificazione](#)

L.R. 11 marzo 2015 n.3 disposizioni regionali in materia di semplificazione. Modifiche alle L.R. 56/1977, L.R. 20/2007, L.R. 15/2011

[Piemonte L.R. 15 marzo 2001, n. 5 art. 10 Modificazioni ed integrazioni alla L.R. 26/4/2000, n. 44](#)

L.R. 15 marzo 2001, n. 5 (art. 10) - Modificazioni ed integrazioni alla L.R. 26/4/2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del D.Lgs. 31/3/1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti...

[Piemonte L.R. 22 dicembre 2015, n. 26 art. 63 Modifiche L.R. 15/2011](#)

L.R. 22 dicembre 2015 n.26 art. 63 - Modifiche alla legge regionale 3 agosto 2011, n. 15

[Piemonte L.R. 25 giugno 2008, n. 15 seconda L.R. di abrogazione leggi e semplificazione procedure](#)

L.R. 25 giugno 2008, n. 15 - Seconda legge regionale di abrogazione di leggi e semplificazione delle procedure

[Piemonte L.R. 29 dicembre 1981, n. 53 Esercizio funzioni medico legali del SSR](#)

L.R. 29 dicembre 1981, n. 53 Esercizio delle funzioni medico legali del servizio sanitario regionale

[Piemonte L.R. 31 ottobre 2007, n. 20 cremazione, affidam e disp ceneri](#)

L.R. 31 ottobre 2007, n. 20 Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri

[Piemonte R.R. 08 agosto 2012, n. 7/R attività funebre e di servizi necroscopici e cimiteriali](#)

R.R. 08 agosto 2012, n. 7/R attività funebre e di servizi necroscopici e cimiteriali, in attuazione dell art. 15 L.R. 3/8/2011, n. 15 (Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali)

[Piemonte R.R. 22 maggio 2001, n. 5/R Regolamento di attuazione LR 2007-39](#)

Regolamento Regionale 22 maggio 2001, n. 5/R Regolamento di attuazione di cui all'art. 3 della LR 7 aprile 2000, n. 39 (Cimiteri per animali d'affezione)

4. La ditta è obbligata, in quanto possa occorrere e essere applicato, al rispetto del D.P.R. 10/9/1990, n. 285 e s.m.i., recante "Approvazione del regolamento di Polizia mortuaria" e s.m.i., delle relative circolari attuative del Ministero della Sanità e di tutti i decreti, leggi o circolari e ordinanze sindacali riferite al servizio appaltato emesse precedentemente e durante la validità del presente appalto, nonché al rispetto del Regolamento di Polizia mortuaria approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 54 del 12/09/1992 e successive

modifiche o integrazioni che dovessero intervenire anche in corso di esecuzione dell'appalto (ultima modifica in data 30.09.2013).

5. La ditta è inoltre obbligata all'osservanza:

- a. delle leggi, regolamenti e disposizioni vigenti, e che fossero emanate durante l'esecuzione del contratto, relative alle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro, l'invalidità e vecchiaia, la tubercolosi ed altre malattie professionali;
- b. di tutte le leggi e norme vigenti sulla prevenzione infortuni ed in particolare del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- c. di tutte le norme di qualsiasi genere applicabili all'appalto in oggetto, con particolare riferimento alle leggi antimafia.

In particolare la ditta dovrà prendere visione del Regolamento comunale di polizia mortuaria e conformarsi a quanto in esso stabilito relativamente alle modalità di svolgimento del servizio.

6. Nell'esecuzione dei lavori e prestazioni che formano oggetto del presente appalto, la ditta si obbliga ad applicare integralmente al personale dipendente tutte le norme contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro e negli accordi locali integrativi degli stessi in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori suddetti.

Articolo 4 – Durata

1. L'appalto avrà la durata di cinque anni con decorrenza **dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2021**, fatte salve eventuali proroghe per inizio del servizio e conseguentemente per la scadenza del medesimo, determinato dal verbale di consegna. Alla scadenza di questo, il contratto si intenderà risolto di diritto senza che occorra disdetta o preavviso di sorta, ogni eccezione rimossa.

Al fine di assicurare la continuità del servizio, la ditta è tenuta a proseguire lo svolgimento delle attività incluse nel presente capitolato agli stessi patti e condizioni anche dopo la scadenza contrattuale, fino a quando il Comune non abbia provveduto a nuova aggiudicazione definitiva e, comunque, per un periodo massimo di mesi sei e previa specifica comunicazione scritta da parte del Comune di Saluzzo.

Articolo 5 – Controlli e vigilanza da parte del Comune di Saluzzo

1. Il Comune agisce con le seguenti figure professionali:

- a. **TALLONE arch. Flavio, quale Responsabile del Procedimento;**
- b. **SCANAVINO arch. Alessandro, quale Direttore dell'esecuzione del contratto;**

Le predette figure sono coadiuvate dal personale dell'area Lavori Pubblici e Gestione del Patrimonio.

2. Il Comune utilizza i seguenti strumenti per l'esercizio dell'attività di controllo:

- **ordine di servizio**: è l'atto mediante il quale sono impartite all'esecutore le disposizioni e istruzioni da parte sia del RUP che del Direttore dell'esecuzione del contratto; sarà trasmesso via mail, via pec, consegnato a mano o via rete 3G tramite gruppo "telegram" o whatsapp;
- **processo verbale** di accertamento dei fatti;
- **relazioni** per il Rup (riservate e non riservate);
- **certificato di verifica di conformità**;
- **comunicazioni**;

3. Il Comune ha diritto di ispezionare, in ogni momento e anche senza preavviso, i luoghi cimiteriali e di verificare il rispetto di tutti gli obblighi derivanti dal presente appalto, a verificare il buono stato e della conformità tecnica amministrativa di tutti i mezzi, materiali e attrezzature utilizzati e alla loro rispondenza alle esigenze del servizio, nonché di rilevare le eventuali inottemperanze al presente appalto.

4. Ove si riscontrassero mancanze, verrà prescritto tramite ordini di servizio (via mail, via p.e.c.) un termine entro il quale la ditta dovrà provvedere ad eliminarle con nuovi acquisti e o con riparazioni e, nel caso non venisse ottemperato, il Comune avrà il diritto di provvedervi direttamente ma a spese della ditta con rivalsa sulla prima rata di pagamento utile o avvalendosi anche delle garanzie depositate. Nel caso che il Comune si rivalessse sulla cauzione definitiva, la ditta dovrà provvedere al suo completo reintegro entro il termine di dieci giorni naturali e consecutivi.

5. Per velocizzare le comunicazioni dei processi sopra descritti di controllo ed ispezione, verrà richiesto obbligatoriamente alla ditta di partecipare ad un "gruppo" chiuso su applicazioni smartphone (telegram o whatsapp) con un'utenza telefonica che dovrà essere comunicata al Comune; l'amministratore del gruppo di controllo sarà il Direttore dell'esecuzione del contratto.

6. La ditta è tenuta ad agevolare le operazioni di ispezione e verifica.

7. Il Comune controllerà tutte le prestazioni che fanno carico alla ditta, sia in dipendenza del contratto principale per la gestione cimiteriale derivante dal presente appalto, sia scaturenti da eventuali affidamenti di prestazioni aggiuntive.

Articolo 6 - Obblighi a fine appalto

1. Al termine dell'appalto tutte le opere, gli impianti realizzati (anche tecnologici e software) e gli arredi eventualmente forniti dalla ditta rimarranno di proprietà del Comune e costituiranno parte integrante del suo patrimonio, senza che la ditta possa richiedere alcun compenso o indennizzo, neppure a titolo di rimborso per le suddette opere.

2. Rimarranno invece di proprietà della ditta le attrezzature (macchine operatrici ecc.) che la stessa conferirà

per lo svolgimento dei servizi; dette attrezzature dovranno essere elencate a cura della ditta e, di volta in volta, comunicate al Comune. Nulla è dovuto da parte del Comune a titolo di indennizzo o ristoro di sorta per l'utilizzo di attrezzature di proprietà della ditta medesima.

3.Le attrezzature di proprietà o eventuale possesso del Comune, consegnate alla ditta, dovranno essere riconsegnate al termine dell'appalto nel medesimo stato di conservazione, di funzionamento e di efficienza nel quale sono state consegnate, fatta salva la normale usura dovuta all'utilizzo.

4.Le spese per i danni arrecati per incuria o scarsa manutenzione del cimitero, delle attrezzature, degli arredi esistenti, previa verifica in contraddittorio con la ditta, verranno addebitate alla stessa secondo le modalità previste dal Codice Civile.

5.Alla scadenza dell'appalto, la ditta ha facoltà di cedere la propria attrezzatura e, correlativamente, la ditta o Ente subentrante di rilevare tutti gli attrezzi e i mezzi necessari per l'esecuzione del servizio, in stato di attività con i relativi accessori e a prezzo di stima da effettuarsi in base allo stato d'uso e di conservazione ed al loro impiego abituale. Analoga facoltà è riconosciuta anche al Comune.

CAPO II

PRESTAZIONI MANUTENTIVE COMPRESSE NELL'IMPORTO CONTRATTUALE

Articolo 7 – Custodia e sorveglianza

1.La ditta custodisce, vigila e si adopera affinché all'interno del cimitero e nelle immediate adiacenze, sia da parte dei visitatori che da parte di personale addetto a lavori e in occasione di interventi da chiunque effettuati (enti pubblici e privati), venga mantenuto un contegno corretto e decoroso, avvertendo tempestivamente gli Organi di Polizia ogni qualvolta ne apparisse necessario l'intervento.

2.La ditta è esonerata (di norma) dall'obbligo di effettuare il normale servizio nelle seguenti giornate: tutte le domeniche e tutti i giorni festivi previsti dal calendario italiano, ad eccezione dei funerali che si dovranno svolgere obbligatoriamente in giornata festiva (ai sensi del D.p.r. 285 del 10.09.1990), che verranno comunicati tempestivamente alla ditta.

3.La ditta dovrà attivare il servizio di reperibilità, dal Lunedì alla Domenica, per eventuali servizi urgenti ed improcrastinabili, limitatamente all'esecuzione delle prestazioni di ricevimento feretri con la loro inumazione o tumulazione sulla base di note di servizio emesse dal Comune. Al proposito, in apposita bacheca visibile all'esterno del cimitero, la ditta espone il proprio numero di telefono da chiamare in caso di necessità per il pronto intervento (reperibilità).

5.Durante l'orario di reperibilità o di pronto intervento, se chiamata dal Comune o dall'Autorità Giudiziaria o dagli Organi di Polizia o da qualsiasi cittadino rimasto chiuso all'interno del cimitero oltre l'orario di chiusura, la ditta è tenuta ad intervenire entro un'ora dalla chiamata.

6.Infortuni o malattie del personale incaricato dalla ditta sono escluse dalle cause di forza maggiore a giustificazione della non effettuazione del servizio.

Durante l'orario di apertura del cimitero la ditta deve garantire la reperibilità di personale adeguato al bisogno. Mentre durante l'orario di chiusura del cimitero la ditta garantisce la disponibilità di personale adeguato al pronto intervento.

7.Le inadempienze della ditta riguardo all'assenza degli incaricati al presidio e al servizio di reperibilità o pronto intervento saranno oggetto di contestazione da parte del Comune e comporteranno il recupero del danno economico nonché l'applicazione delle penali previste dal capitolato e, in caso di reiterazione, potranno essere motivo di recesso dal contratto.

8.In ogni caso, la ditta dovrà garantire le tumulazioni e le inumazioni dal lunedì al sabato ed in casi eccezionali, anche alla domenica.

Articolo 8 - Forniture di materiali, attrezzature e posa in opera

1. Alla ditta competono i seguenti oneri, compresi nel corrispettivo a corpo dell'appalto:

- a) Fornitura e posa terra da riporto e sabbia per mantenere livellati i campi, sale o analogo prodotto antigelo e sabbia (puntina) e di tutto quanto necessario per eseguire i servizi di capitolato;
- b) Manutenzione ordinaria e straordinaria esecuzione dei necessari collaudi annuali e pluriennali, ove previsti per Legge, delle attrezzature del Comune ricevute in consegna, montafereetri e scale a castello, ecc, ed elencate nell'apposito verbale che sarà redatto in contraddittorio all'atto dell'inizio del servizio, con verifica delle scadenze di validità dei collaudi manutentivi periodici ed espletamento delle relative pratiche presso gli enti competenti e/o intestazione delle relative pratiche, con relativa assunzione di responsabilità anche per gli aspetti relativi alla normativa ricavabile dal Decreto legislativo 9/4/2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni. L'onere per l'eventuale adeguamento di tali attrezzature alle norme di sicurezza è a carico del Comune.
- c) Fornitura di tutti i materiali di pulizia e igiene sia per gli ambienti che per il personale e gli utenti, manutenzione dei mezzi d'opera e dei beni di consumo qui non espressamente citati.

Articolo 9 – Pulizia e sgombero rifiuti

1. La ditta ha l'obbligo di tenere pulita ogni superficie interna del cimitero e – meglio descritta all'art. 1 – con le seguenti modalità:

a) Operazioni giornaliere:

- in tutti i locali e in tutte le zone pavimentate e non, spazzamento con scope o mezzi meccanici, raccolta del relativo rifiuto prodotto e conferimento negli appositi contenitori;
- nei servizi igienici, rimozione di eventuali ragnatele, lavaggio ad acqua dei pavimenti, delle superfici piastrellate, delle tazze, degli orinatoi e dei lavelli, e loro disinfezione, pulizia e spolveratura delle porte interne ed esterne, rifornimento carta igienica e carta asciugamani, verifica funzionamento rubinetti e scarichi dell'acqua e eventuale sistemazione;
- svuotamento di tutti i contenitori mobili adibiti al deposito provvisorio dei rifiuti con pulizia dell'area circostante, raccolta dei vasi, recipienti di plastica, stracci, carta, cellophane e ceri lasciati in abbandono e riversamento degli stessi negli appositi contenitori;
- raccolta delle corone di fiori appassiti e relativi fusti in occasione della celebrazione di riti funebri e/o solennità o funerali di particolare importanza;
- pulizia e riassetto dei viali non pavimentati con ghiaia, pulizia dei viali pavimentati con autobloccanti, e delle aree libere adibite o da adibire a campi inumazione, con raschiatura, rastrellatura, asportazione di erbacce e graminacee, di sassi e pietre;

b) operazioni periodiche

–per tutte le superfici pavimentate coperte (porticati), lapidi di guerra, chiesetta, steli e monumenti, mensilmente pulizia con rimozione delle ragnatele e spolveratura delle superfici libere, spazzatura, lavatura dei pavimenti con idonei detergenti ogni volta necessari;

–pulizia mensile delle superfici vetrate mediante lavaggio con specifico detergente;

–per i locali uffici, pulizia settimanale con rimozione di eventuali ragnatele, spazzatura e lavatura dei pavimenti, spolveratura delle pareti e dell'arredo esistente e loro disinfezione ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità;

–per i locali adibiti a ricovero dei mezzi d'opera e magazzino, pulizia trimestrale con rimozione delle ragnatele, spazzamento e raccolta dei rifiuti, riassetto dei materiali e delle attrezzature ivi depositate

per i monumenti comuni, pulizia, spolveratura e deragnatura annuale nel periodo immediatamente antecedente Ognissanti;

–per i percorsi pedonali e carrabili, in occasione di gelate o neviccate, stesura di sabbia vagliata, sale o altro materiale antigelo quando ne ricorre il caso, con immediatezza e comunque all'apertura giornaliera del cimitero allo scopo di prevenire infortuni agli utenti e al personale del cimitero. Durante la distribuzione del sale dovranno essere usate tutte le cautele del caso per salvaguardare le essenze seminate, le piantumazioni e i pavimenti di ogni tipo;

–per i viali, marciapiedi ed i percorsi interni, pulizia e sgombero della neve, con immediatezza e comunque all'apertura giornaliera, dagli accessi, dalle arcate e dalla cappella cimiteriale. I cumuli di neve non dovranno essere di impedimento all'espletamento delle normali attività e al camminamento degli utenti e non dovranno ostacolare il libero accesso alle singole concessioni cimiteriali;

–ricarica, livellamento e manutenzione dei percorsi pedonali con ghiaietto spezzato o stabilizzato calcareo almeno due volte l'anno di cui una volta nel periodo immediatamente antecedente ognissanti o con terra da coltivo per le aree ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità

–raccolta, stoccaggio in appositi contenitori e consegna dei rifiuti solidi urbani e assimilati agli urbani al Servizio pubblico in essere; tali attività dovranno rispettare il criterio della raccolta e conferimento dei rifiuti, le cui modalità di effettuazione del servizio devono far riferimento alla normativa del Comune di Saluzzo.

2. Chiunque esegua presso il cimitero lavori per conto del Comune o di privati è tenuto a provvedere alla rimozione dei materiali di risulta e al relativo conferimento in discarica autorizzata, nonché al ripristino allo stato originario dei luoghi interessati dai lavori. E' fatto assoluto divieto di abbandonare qualsiasi tipo di rifiuto fuori dagli appositi contenitori.

Articolo 10 - Manutenzione delle aree a verde e dei viali

1. La ditta cura le piante, le siepi, le aree verdi di pertinenza del cimitero, come rappresentato dalla planimetria

annessa al presente capitolato.

2.La ditta provvede al mantenimento del tappeto erboso, dei campi comuni delle aiuole, dei roseti delle siepi e di tutto il patrimonio arbustivo ed arboreo esistente, eseguendo annaffiature in tempi e modi opportuni al fine di evitare deperimenti e lo sfalcio periodico in modo da mantenerlo sempre ad un'altezza dal suolo compresa tra un minimo di mm. 25 e un massimo di mm. 100 (minimo n. 8 tagli annui e in ogni caso, nell'ultima decade di ottobre), allo sfalcio, raschiatura ed estirpazione delle erbe infestanti e graminacee nascenti sia sul suolo che nei vialetti inghiaciati e negli interstizi dei manufatti pubblici, semina nei punti ove l'erba è mancante, tosatura delle siepi a regola d'arte ogni volta se ne ravvisi la necessità (in ogni caso, prima dell'ultima decade del mese di ottobre) e potatura degli alberi, di qualunque altezza e natura (minimo n. 1 volta l'anno e prima dell'ultima decade di ottobre) a regola d'arte e in modo da mantenere un assetto vegetativo uniforme, loro eventuale estirpazione con fornitura e ripiantumazione di nuovi in caso di moria, estirpazione delle erbe infestanti, zappatura terreno circostante le piante, innaffiamento secondo necessità delle nuove piante messe a dimora e delle essenze piantumate nelle aiuole e fioriere.

3.I materiali di risulta degli sfalci e/o potature dovranno essere raccolti, trasportati e conferiti negli appositi contenitori.

4.Il terreno coltivato ad erba deve essere costantemente mantenuto livellato. Quindi la ditta è tenuta ad effettuare riporti di terra in misura adeguata e conseguente semina di erba.

5.Le suddette prestazioni vengono eseguite con attrezzature professionali adatte all'andamento del terreno ed alla disponibilità di spazio.

Art. 11 – Manutenzione ordinaria edifici e impianti

1.La ditta provvede alla manutenzione ordinaria eseguendo tutto l'insieme di lavori, forniture e quant'altro, per mantenere il cimitero in condizioni ottime di conservazione e decoro, oltre a lavori di manutenzione straordinaria di piccola entità.

2.La ditta dovrà, altresì, provvedere a mantenere puliti e svuotati i canaletti di scolo da foglie e detriti, a riparare quei tratti che risultano deteriorati o guasti, alla pulizia dei pozzetti di scarico dei pluviali, alla pulizia delle griglie di scarico dell'acqua piovana.

3.La ditta provvede alla manutenzione, secondo necessità, della superficie dei campi di inumazione in modo da permetterne la fruibilità mantenendo e ripristinando le finiture presenti (piastrelle per camminamento, manto erboso, ecc.....) e il piano del terreno nel caso in cui la sepoltura presenti eccessi di terra, avvallamenti o sprofondamenti delle lapidi.

4.La ditta provvede ad effettuare un controllo periodico dello stato di manutenzione delle scale metalliche in dotazione al cimitero, eseguendo quei controlli di sicurezza che la ditta fornitrice delle scale o il Responsabile della sicurezza avrà indicato come necessari al mantenimento del livello di prestazioni della scala stessa.

Articolo 12 - Rottura casse

1. Nel caso di rottura di casse nei loculi, cappelle, sepolcreti e tombe private, la ditta dovrà provvedere immediatamente a delimitare la zona in modo da impedire l'accesso agli utenti del cimitero e a richiedere l'intervento dei titolari della concessione cimiteriale, previo interpello al Comune sulle loro generalità, in modo che facciano intervenire un'impresa specializzata di loro fiducia per riparare il danno provocato, per la pulizia di tutte le superfici interessate mediante lavaggio con soluzioni disinfettanti e per la sostituzione della cassa rotta.
2. Le spese di sostituzione della cassa, riparazione eventuale danni provocati, pulizia, disinfestazione e smaltimento dei rifiuti sono a carico dei relativi titolari della concessione.

Articolo 13 - Mansioni comprese nel corrispettivo a corpo dell'appalto

1. La ditta esegue tutte le prestazioni comprese nel presente capitolato, e in particolare:
 - a) Custodia e vigilanza del cimitero in relazione al regolare e ordinato afflusso dei visitatori e all'osservanza delle regole di comportamento per il rispetto del luogo, reperibilità e pronto intervento nei casi segnalati dal Comune.

Articolo 14 - Organizzazione del personale

1. La ditta, nello svolgimento dei servizi previsti dal presente capitolato, è libera di organizzare il personale ed i mezzi secondo criteri e modalità proprie. Assume l'obbligo di dotare e fornire il proprio personale dipendente di tutti i macchinari, gli attrezzi manuali, le attrezzature protettive ed antinfortunistiche, le divise, i prodotti detergenti, i disinfettanti e quanto altro possa servire all'espletamento dei compiti previsti dal presente capitolato.
2. La ditta dovrà comunicare, in relazione alla propria offerta, la presenza effettiva del personale.
3. Il personale addetto dovrà indossare una divisa decorosa, uguale per tutti, da sottoporre all'approvazione della Direzione del contratto.

Articolo 15 - Personale di servizio

1. Tutti i servizi e prestazioni incluse nel presente Capitolato Speciale sono effettuati direttamente dalla ditta con mezzi e personale propri.
2. La ditta garantisce, oltre ad un operatore, la reperibilità ed il pronto intervento, la presenza del personale necessario per le inumazioni, tumulazioni e trasporti di salme nel cimitero, l'accoglienza dei feretri anche se in orario eccedente a quello di apertura del cimitero (evento assai raro).
3. Il personale dovrà essere informato, formato e dotato di indumenti, mezzi e presidi igienico sanitari e

dispositivi di protezione dagli infortuni idonei e specialistici ai sensi del D.Lgs. 9/4/2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni, poiché la ditta risulterà responsabile per le inadempienze e/o malattie professionali insorte.

4. Il personale sarà sottoposto a vaccinazioni, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

5. Il personale dovrà obbligatoriamente essere formato, ai sensi dell'art. 21 del regolamento regionale n. 7/R dell'8.08.2012. Le attestazioni di partecipazione con esito positivo ai corsi di cui all'art. 21 del regolamento, dovranno essere trasmesse al Comune per ogni addetto.

Articolo 16 - Mansioni del personale in servizio presso il cimitero

1. Sono compiti specifici del personale in servizio presso il cimitero:

- a) Ricevere ed accompagnare le salme sino al luogo della sepoltura, accertandosi della loro esatta destinazione.
- b) Fornire le informazioni che vengono richieste dai visitatori.
- c) Vigilare affinché chiunque frequenti il cimitero tenga un contegno corretto quale si addice al carattere del luogo.
- d) Vigilare affinché tutto ciò che è posto ad ornamento delle sepolture non venga manomesso, asportato o rovinato.
- e) Effettuare, assistere e coadiuvare tutte le operazioni riguardanti traslazioni di cadaveri o resti di cadaveri, inumazioni e tumulazioni, provvedendo alla formazione della fossa per le inumazioni, per le reinumazioni ed alla rimozione e smaltimento del tamponamento delle estumulazioni.
- f) Assistere e vigilare alle operazioni di esumazione o estumulazione di cadaveri o resti di cadaveri.
- g) Mantenere la pulizia di tutti i locali e tutti gli spazi e superfici cimiteriali.
- h) Attenersi scrupolosamente alle prescrizioni del Regolamento di Polizia Mortuaria circa il rinvenimento di oggetti preziosi o ricordi personali.
- i) Fare immediato rapporto per iscritto al Comune di qualsiasi incidente avvenga nel cimitero e delle infrazioni al presente capitolato che fossero compiute da privati, dai visitatori e dai concessionari.
- l) Avvertire il Comune delle riparazioni straordinarie occorrenti ai manufatti del cimitero e la ditta per le riparazioni ordinarie.

Articolo 17 - Doveri generali del personale addetto al cimitero

1. Il personale addetto al cimitero, oltre ai compiti attinenti alle proprie specifiche attribuzioni e alla collaborazione generale per il buon andamento del servizio, deve sempre tenere un contegno confacente con

il carattere del servizio e del luogo in cui si svolge.

In particolare deve:

- a)** Vestire in servizio la divisa e tenerla in condizioni decorose;
- b)** Presentarsi in perfetto ordine, con la barba rasa o curata, i capelli pettinati e pulito nella persona;
- c)** Prestarsi al servizio in qualunque ora straordinaria, anche notturna, in caso di necessità e di emergenza;
- d)** Astenersi, mentre è in servizio, dal fumare all'interno dei locali chiusi e durante le cerimonie funebri;
- e)** Aver cura del regolare funzionamento dei servizi e delle attrezzature dei quali fa uso.

Allo stesso, è fatto rigoroso divieto di:

- a)** Eseguire all'interno del cimitero attività di qualsiasi tipo, a qualunque titolo, per conto di privati o imprese, sia in orario di lavoro sia al di fuori di esso;
- b)** Ricevere dal pubblico o da imprese compensi, mance, regali o altri emolumenti non dovuti, anche per l'effettuazione di prestazioni rientranti nei propri doveri di ufficio;
- c)** Segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- d)** Esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno del cimitero che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
- e)** Trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nel cimitero.

Articolo 18- Spese e oneri a carico della ditta

1. Tutte le spese e gli oneri inerenti al presente appalto, nessuno escluso o eccettuato tanto se esistenti al momento della stipulazione del contratto quanto se stabiliti o accresciuti successivamente, e a questo comunque conseguenti, comprese le spese per le utenze con decorrenza dalla data di inizio della gestione (energia elettrica, acqua potabile, e servizio telefonico e fax), sono a totale carico della ditta, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi del Comune.

2. Lo stesso dicasi per tutte le spese e gli oneri attinenti:

- a)** l'assunzione, la formazione e l'amministrazione del personale necessario al servizio, in osservanza delle norme di legge vigenti, decreti e contratti collettivi di lavoro in materia di assicurazioni sociali obbligatorie, prevenzione infortuni sul lavoro, disoccupazione involontaria, invalidità, vecchiaia e tubercolosi.
- b)** la dotazione, gestione, deposito o manutenzione dei mezzi necessari a svolgere i servizi oggetto del contratto d'appalto.
- c)** a garantire l'osservanza in materia di igiene, sicurezza, prevenzione e assicurazione contro incendi, furti, danni a cose e danni a persone.

d) all'adozione dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni a beni demaniali e privati.

e) all'acquisto degli ulteriori arredi o attrezzature che ritenesse occorrenti e di quanto altro necessari al fine dell'esecuzione dell'appalto, nell'intesa che alla scadenza l'intera dotazione rimarrà di esclusiva proprietà della ditta, salvo quanto espressamente richiamato nel precedente articolo 16.

3. Fanno pure carico alla ditta tutte le spese relative al contratto d'appalto, nonché ogni eventuale altra imposta o tassa, fatta eccezione per l'I.V.A. sui corrispettivi.

4. Nell'appalto a corpo, è prevista l'elaborazione di software per gestione delle sepolture e delle lampade votive collegate, comprendente:

- recupero dati comunali presenti sia su supporto informatico che cartaceo;
- creazione e sviluppo di software su piattaforma windows da concordare con il Comune;
- mappatura generale di tutti i loculi o fosse presenti in cimitero con collegate lampade votive;
- ribaltamento dei dati comunali precedentemente recuperati;
- inserimento, confronto e riallineamento di tutti i dati per dare la situazione aggiornata con nominativi, scadenze, ecc...
- assistenza informatica e tecnica per tutta la durata dell'appalto (5 anni).

Si precisa che il lavoro di informatizzazione dovrà avvenire entro il primo anno di appalto dei servizi e che i programmi realizzati ad hoc per il Comune resteranno di esclusiva proprietà del Comune stesso e che nulla sarà ulteriormente dovuto.

Vista la complessità e la variabilità del servizio informatico da fornire, la commissione di gara, dovrà valutare la premialità in sede di gara della soluzione proposta.

CAPO III

PRESTAZIONI CIMITERIALI COMPRESSE NELL'IMPORTO CONTRATTUALE

Articolo 19 – Inumazioni, tumulazioni, esumazioni, estumulazioni.

1. La ditta accoglie, con il proprio personale in numero adeguato al bisogno e al rispetto delle norme di sicurezza, le salme, i resti mortali o le ceneri presso il cimitero e le accompagna sino al luogo della loro sepoltura definito con nota di servizio del Comune, accertandosi della loro esatta destinazione, ed esegue tutte le operazioni meglio descritte nelle schede in calce, consentendo ai parenti del defunto di assistere alle operazioni.

2. Ogni operazione cimiteriale sarà resa solo dopo una nota di servizio del Comune di Saluzzo.

3. La ditta non potrà procedere ad alcuna operazione senza essere in possesso della preventiva nota di servizio emessa, dal Comune. Detta nota di servizio, puntualmente eseguita, sarà inviata via mail o p.e.c. o elettronica.

4. L'inottemperanza della ditta all'obbligo di conformarsi alle note di servizio del Comune comporta un richiamo scritto che sarà rilevante ai fini dell'applicazione delle penalità e dell'eventuale risoluzione del contratto previsti in apposito Capo del presente capitolato.

5. La fornitura in opera della terra da riporto e la sabbia di livellamento campi, l'eventuale utilizzo di enzimi e altri prodotti chimici di pulizia e igienizzazione, e il loro costo è compreso nel compenso a corpo per l'appalto in oggetto.

6. La quantità stimata delle singole prestazioni è un valore di attenta derivazione statistica sugli anni precedenti e sulle previsioni relative. La ditta non potrà rivalersi per eventuali scostamenti statistici in quanto il servizio è affidato "a corpo".

7. Prestazioni diverse da quelle di cui alle schede in calce al presente capitolato potranno essere eseguite dalla ditta previa obbligatoria nota di servizio del Comune. Il relativo costo unitario dovrà essere preventivamente concordato sulla base degli stessi prezzi contenuti nelle schede e applicando il ribasso praticato dalla ditta emerso in sede di aggiudicazione.

8. La ditta avrà cura di avvertire il Comune dell'avvicinarsi della predetta stima, mentre il Comune avrà cura di proporre l'adeguamento della previsione contrattuale.

9. Tutti gli smaltimenti derivanti dalle operazioni cimiteriali sopra descritte sono a totale carico della Ditta, compresi gli oneri di carico, trasporto, scarico e smaltimento in discarica autorizzata.

10. Le lavorazioni previste sono state oggetto di analisi prezzi: sono state individuate voci tipo per le diverse operazioni cimiteriali. **Tuttavia, la ditta non potrà rivalersi in nessun modo se le operazioni cimiteriali richiederanno maggiori oneri** (es. Tumulazioni in tomba di famiglia sotterranee, speciali, ecc..) come il Comune non potrà pretendere alcun che nel caso che le operazioni richiedano meno oneri.

CAPO IV

RAPPORTI ECONOMICI CON LA DITTA E RAPPORTI TRA LA DITTA E ALTRI SOGGETTI

Articolo 20 - Importo dell'appalto a base di gara

1. Per tutte le prestazioni di cui al presente capitolato, verrà riconosciuto alla ditta un compenso determinato a corpo come di seguito specificato e il cui valore, ai soli fini fiscali e contrattuali, è stabilito e stimato in presunti **€ 650.000 + I.V.A. (€ 130.000/anno + I.V.A.)** per tutte le opere, forniture e prestazioni a corpo del presente capitolato.

Il prezzo di aggiudicazione verrà corrisposto dal Comune in rate quadrimestrali posticipate, previa presentazione di regolare fattura e dimostrazione della regolarità contributiva. Tale somma è remunerativa per la ditta degli oneri di sicurezza.

2. Categoria prevalente e numero di riferimento della nomenclatura del servizio:

Categoria: n. 27 - Descrizione: Altri servizi – Importo: €. 650.000 netto (lavori a corpo)

a) - CPV: n. 98371110-8 e 98371111-5– Descrizione: Servizi cimiteriali e servizi di manutenzione cimiteriale

Articolo 21 – Contabilità e revisione prezzi

1. Nell'ambito del compito del Direttore dell'esecuzione di direzione e controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto, viene redatta la **contabilità** secondo le seguenti modalità:

- **avvio dell'esecuzione** della prestazione, fornendo all'esecutore tutte le istruzioni e direttive necessarie al riguardo; verrà redatto un verbale firmato dal Direttore e dall'esecutore, nel quale sono indicate le aree e gli ambienti dove si svolgerà l'attività, la descrizione dei mezzi e degli strumenti eventualmente messi a disposizione dalla stazione appaltante, compresa la dichiarazione attestante che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio o la prosecuzione dell'attività.

- **verifica di conformità** (quadrimestrale) per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle condizioni offerte in sede di aggiudicazione; verrà redatto un apposito processo verbale dal quale risultano valutati gli aspetti qualitativi e quantitativi della prestazione effettuata. La verifica della conformità è svolta dal Direttore dell'esecuzione del contratto, con l'eventuale presenza del RUP e dando avviso all'esecutore della data del controllo affinché quest'ultimo possa intervenire.

- **certificato** attestante l'avvenuta **ultimazione** delle prestazioni dal quale risulti che l'esecutore abbia

completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali. Tale certificato viene trasmesso all'esecutore, il quale deve firmarlo nel termine di quindici giorni dal ricevimento dello stesso; all'atto della firma egli può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune. Il direttore dell'esecuzione riferisce al RUP sulle eventuali contestazioni all'esecutore anche ai fini dell'applicazione delle penali. Successivamente all'emissione del certificato di verifica finale, si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo definitivo della cauzione prestata dall'esecutore a garanzia del servizio prestato.

2. Ai sensi dell'art. 106 comma 1 del D.lgs 50/2016 (**clausole di variazione del prezzo**), si fa presente che il prezzo complessivo dell'importo del contratto varierà annualmente, a partire dal secondo anno, secondo le variazioni dell'indice nazionale annuale dei prezzi al consumo Istat, sia in termini positivi (inflazione) che negativi (deflazione);

3. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 1, comma 511, [legge 208/2015 \(Legge di stabilità 2016\)](#) che prevede che in caso di variazione dei prezzi, in un aumento o in diminuzione, superiore al 10 %, l'appaltatore ha facoltà di richiedere una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo.

Articolo 22 - Rapporti con il Comune per il servizio di illuminazione votiva

1. La cooperativa è a conoscenza ed accetta senza riserva alcuna, che la gestione del servizio di illuminazione votiva cimitero è gestita direttamente dal Comune di Saluzzo tramite il proprio personale.
2. Pertanto, la cooperativa dovrà consentire, in ogni momento, l'accesso al cimitero e all'impianto da parte dei dipendenti comunali per le operazioni relative alla gestione e alla manutenzione dell'impianto di illuminazione votiva.
3. I rapporti con gli utenti del servizio di illuminazione votiva sono di esclusiva competenza del Comune di Saluzzo.
4. Eventuali danneggiamenti causati dalla cooperativa all'impianto di illuminazione votiva esistente saranno rimborsati direttamente al Comune.
Alla cooperativa corre l'obbligo di segnalare i danni provocati eventualmente da altre ditte che effettuino lavori presso il cimitero.
5. Prima di effettuare qualsiasi operazione all'interno del cimitero che possa pregiudicare il funzionamento dell'impianto elettrico di illuminazione votiva ivi esistente, la cooperativa dovrà avere cura di avvertire, per tempo, il Comune.

Articolo 23 - Rapporti con il Comune e con le Imprese che effettuano interventi diversi

1. Ogni qual volta il Comune o qualsiasi Impresa autorizzata procede ad effettuare interventi di diversa natura, la ditta consente, in ogni momento, l'accesso al cimitero per l'effettuazione dei necessari lavori.

CAPO V

ONERI E OBBLIGHI DIVERSI

Articolo 24 - Responsabilità della ditta

1. La ditta assume, direttamente, in ogni caso e nel più ampio modo, qualsiasi responsabilità derivante dai danni comunque provocati nello svolgimento del servizio, incidenti o disgrazie accidentali, potessero essere arrecati al Comune, al personale e a terzi, tenendone indenne l'Amministrazione del Comune.

2. Altrettanto dicasi per le eventuali inosservanze alle prescrizioni di legge e di regolamenti generali e locali.

3. E' fatto obbligo alla ditta di comunicare tempestivamente al Comune il nominativo del Rappresentante legale in carica e ogni eventuale variazione di ragione sociale e del personale adibito ai servizi. A richiesta del Comune, la ditta, senza che via sia contraddittorio, deve sostituire il personale inadatto o colpevole di non aver ottemperato ai doveri del servizio.

4. Il personale della ditta impiegato al presidio del cimitero o all'esecuzione di lavori deve disporre di idoneo apparecchio di comunicazione e di ricezione per poter essere tempestivamente reperito dagli uffici comunali in caso di necessità.

5. Per l'esecuzione delle prestazioni di accoglienza dei feretri e loro tumulazione o inumazione, la ditta assicura la presenza di proprio personale in numero adeguato al tipo di prestazione da eseguire allo scopo di tutelare la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro.

Articolo 25 - Denuncia eventi eccezionali

1. La ditta ha l'obbligo di avvertire subito il Comune, prima telefonicamente e successivamente a mezzo fax, ove abbia conoscenza di eventi eccezionali, ad essa non imputabili, che impediscano il regolare svolgimento del servizio.

2. La ditta deve comunque sempre adoperarsi per quanto possibile, affinché l'appalto abbia il suo regolare decorso, limitando gli eventuali danni ed inconvenienti riscontrati e denunciati.

Articolo 26 - Sicurezza sui luoghi di lavoro

1. I lavori e le prestazioni oggetto del presente appalto devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

2. La ditta è altresì obbligata ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

La ditta predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la

riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

3.La ditta non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

4.Nell'esecuzione dei lavori la ditta dovrà adottare di sua iniziativa tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la buona riuscita degli stessi e l'incolumità degli operai e dei terzi assumendosi, in caso di infortunio, ogni responsabilità civile e penale e sollevando il Comune da ogni responsabilità.

5.La ditta assume, altresì, ogni responsabilità anche nei confronti di terzi per danni che dovessero derivare, oltre che dall'attività svolta, dalla cattiva conservazione dei luoghi e delle opere esistenti in ambito cimiteriale imputabili ad inosservanza degli obblighi derivanti dal presente Capitolato.

6.La ditta è obbligata a fornire al Comune, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

7.Inoltre è obbligata ad osservare le misure generali di tutela di cui al decreto legislativo n. 81/2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cimitero.

8. La ditta che gestisce il servizio si impegna a redigere il prescritto documento di valutazione dei rischi ed il DUVRI, che dovrà conservare ed aggiornare ex art. 26 D.Lgs 81/2008.

9.La ditta, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al Comune, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, comprende il documento di valutazione dei rischi e contiene inoltre le notizie riferite allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

10.La ditta è tenuta ad acquisire gli eventuali piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dalla ditta.

11.La ditta esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del Comune, l'iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali.

Articolo 27 - Subappalto

1.Il subappalto del servizio non potrà superare la quota del 30% dell'importo complessivo del contratto e saranno autorizzati dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 105 del D.lgs. 50/2016; il ricorso al subappalto deve essere specificato in sede di partecipazione alla gara con l'obbligo dell'individuazione di una terna di subappaltatori.

2.In entrambe i casi, gli oneri relativi sono a carico della ditta che, comunque, resta l'unico referente

contrattuale per il Comune.

Articolo 28 – Cauzione provvisoria e definitiva

1.L'offerta da presentare per l'affidamento dell'appalto deve essere corredata da una cauzione provvisoria pari al due per cento dell'importo stimato dell'appalto riferito all'intero periodo di valenza contrattuale, comprensivo degli oneri per la sicurezza.

2.Sono vietate forme di cauzione diverse da quelle di cui sopra e, in particolare, è vietata la cauzione prestata mediante assegni di conto di corrispondenza o assegni circolari.

3.E' richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al dieci per cento dell'importo finale definitivo contrattuale; qualora l'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d'asta in misura superiore al dieci per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento; qualora il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.

4.La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al D.M. n. 123 del 2004, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile. La garanzia è presentata in originale al Comune prima della formale sottoscrizione del contratto.

5.La polizza bancaria o assicurativa, con durata non inferiore a sei mesi oltre il termine previsto dal contratto di appalto, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta (VIA PEC) del Comune.

6.Il Comune può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale e anche per l'applicazione di penali; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale del Comune senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto della ditta di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

7.La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura originaria qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dal Comune.

8.La garanzia cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente allo spirare del sesto mese successivo alla scadenza del contratto di appalto; lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

9.L'importo della cauzione provvisoria e della garanzia fideiussoria definitiva sono ridotti al cinquanta per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie

UNI CEI EN 45012 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001:2000, oppure la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema.

Articolo 29 - Obblighi del personale

1.La ditta si impegna a richiamare, sanzionare e se necessario sostituire i propri dipendenti che non osservino modi seri e cortesi, siano trascurati nell'eseguire il servizio e usino un comportamento o un linguaggio riprovevole, si rifiutino di utilizzare gli indumenti e presidi antinfortunistici e in generale non osservino le prescrizioni di cui al presente capitolato.

2.La cattiva condotta sarà valutata sotto l'aspetto disciplinare e, ove grave, potrà costituire titolo, ferme le responsabilità personali, per la risoluzione del contratto fra la ditta e il Comune. Le segnalazioni e le richieste del Comune in ordine alle sanzioni a carico del personale saranno impegnative per la ditta.

Articolo 30 - Contratti collettivi

1.La ditta si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro per i dipendenti delle imprese del settore e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolge il servizio, anche dopo la scadenza dei contratti collettivi e degli accordi locali e fino alla loro sostituzione, anche se la ditta non sia aderente alle associazioni stipulanti o recede da esse e indipendentemente dalla ditta stessa e da ogni sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

2.L'inosservanza degli obblighi del presente articolo, accertata dal Comune o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, comporterà trattenute sulle rate/canone fino a scadenza dell'annualità, previa contestazione dell'inadempienza accertata. Lo svincolo e la restituzione della cauzione non saranno effettuati fino a quando l'Ispettorato del lavoro non avrà accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

3.Per quanto previsto nei precedenti commi la ditta non potrà opporre eccezione al Comune né avrà titolo per il risarcimento dei danni.

Art. 31 - Scioperi

1.Trattandosi di un servizio pubblico essenziale, la ditta è incaricata di pubblico servizio ed è tenuta a fornire le prestazioni di cui al presente capitolato in ogni caso, anche nelle ipotesi di sciopero del proprio personale dipendente e nei limiti di cui alla legge 12/6/1990, n. 146 e alla legge 11.03.2000 n. 83.

Art. 32 – Attrezzi e macchine

1. La scelta delle attrezzature e delle macchine da utilizzare deve essere fatta dalla ditta tenendo in debita considerazione la compatibilità delle stesse in rapporto alla struttura del cimitero. In particolare le attrezzature devono essere tecnicamente efficienti, dotate di tutti quegli accessori e dispositivi necessari a proteggere e salvaguardare l'operatore e i terzi da eventuali infortuni, secondo quanto prescritto dalle normative vigenti in Italia e nella U.E., con l'obbligo di mantenerle, nel tempo, in perfetto stato di funzionalità.

2. Al riguardo è esclusa qualsiasi azione di rivalsa nei confronti del Comune, assumendo la ditta qualsiasi responsabilità civile o penale per eventuali danni a cose o persone che si dovessero verificare durante l'espletamento dei servizi.

3. La ditta potrà utilizzare le attrezzature e macchinari di proprietà o in possesso del Comune (carrelli elevatori, scale, alza feretri, ecc.....) presenti all'interno del cimitero qualora, dalla stessa ditta, ritenuti idonei; in questo caso la manutenzione ordinaria ed i relativi costi spetteranno alla ditta mentre la manutenzione straordinaria sarà a carico del Comune.

Articolo 33 - Obblighi assicurativi

1. Tutti gli obblighi assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico della ditta la quale ne è la sola responsabile, con esclusione del diritto di rivalsa e con manleva nei confronti del Comune.

2. La ditta è obbligata, prima della sottoscrizione del contratto, a produrre polizza assicurativa che tenga indenne il Comune da tutti i rischi connessi all'espletamento delle prestazioni oggetto del presente capitolato, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa deve essere prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

3. La copertura delle predette garanzie assicurative deve coprire tutta la durata del contratto d'appalto più un periodo di mesi dodici.

4. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile.

5. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema tipo 2.3 allegato al D.M. n. 123/2004.

6. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dal Comune a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve prevedere una somma assicurata non inferiore a € 650.000,00 (euro seicentocinquantamila/00).

7. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore ad € 1.500.000,00 (euro unmilione cinquecentomila/00) con un limite minimo, per persona, di € 1.000.000,00 (euro un milione/00) e, per danni a cose, di € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00).

8. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni:

- a) in relazione all'assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione, tali franchigie o scoperti non sono opponibili al Comune;
- b) in relazione all'assicurazione di responsabilità civile, tali franchigie o scoperti non sono opponibili al Comune.

9. Le garanzie di cui ai commi precedenti, prestate dalla ditta coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici e sono estese fino a 12 (dodici) mesi dopo la data terminale dell'appalto; a tale scopo:

- a) l'estensione deve risultare dalla polizza assicurativa in conformità alla scheda tecnica 2.3 allegata al D.M. n. 123/2004;
- b) l'assicurazione copre i danni dovuti a causa risalente al periodo di esecuzione o dovuti a fatto della ditta nelle operazioni di manutenzione previste tra gli obblighi del contratto d'appalto;

Articolo 34- Infortuni e danni

1. La ditta non avrà diritto ad alcun indennizzo per avaria, perdite o danni diretti o indiretti che si verificano, durante il corso dell'appalto, ad attrezzature ed automezzi di sua proprietà.

2. L'eventuale sostituzione di attrezzature ed automezzi rimane a totale carico della ditta.

3. La ditta è comunque tenuta a prendere tempestivamente ed efficacemente tutte le misure preventive atte ad evitare questi danni.

4. La ditta risponderà direttamente dei danni alle persone e alle cose comunque provocati nello svolgimento del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune.

Articolo 35 - Penalità

1. L'inosservanza o l'inadempienza delle prescrizioni e obblighi a carico della ditta contenute nel presente capitolato e qualsiasi infrazione alle disposizioni normative vigenti e agli ordini o disposizioni impartite dall'Amministrazione del Comune, rendono passibile la ditta di una penale, oltre all'obbligo di ovviare alla inadempienza stessa entro il termine che sarà stabilito dal Comune, di € 300,00 (euro trecento/00) per ogni

infrazione contestata oltre a € 150,00 per ogni giorno di ritardo oltre le 24 ore previste per ovviare all'inconveniente.

2.Preliminarmente all'applicazione di qualsiasi penale, il Comune contesta l'insorta inadempienza al domicilio della ditta a mezzo di lettera via posta elettronica certificata; la ditta avrà la facoltà di produrre le proprie deduzioni entro il termine massimo di giorni cinque dalla ricezione del provvedimento.

3.Le eventuali memorie giustificative o difensive dell'appaltatore saranno sottoposte alla verifica dell'appaltante che procederà, a suo insindacabile giudizio, all'eventuale applicazione delle penalità come sopra determinate.

Articolo 36 – Controversie

1.Le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile, solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi con le procedure di cui all'art. 208 del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.

2.Tale procedura può essere esperita anche per le controversie circa l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.

3.Nelle more della risoluzione delle controversie la ditta non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dal Comune.

4.Per la definizione di tutte le controversie che possono sorgere tra il Comune e l'appaltatore per l'interpretazione e l'esecuzione del servizio è competente il giudice ordinario del foro di Cuneo.

Articolo 37 – Risoluzione del contratto

1.Il Comune ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti nei confronti della ditta, nei seguenti casi e salva ed impregiudicata l'azione di risarcimento dei danni:

- a) frode nell'esecuzione dei lavori o reati accertati ai sensi dell'articolo 136 del Codice dei contratti;
- b) recidiva per inadempimento alle disposizioni del Comune riguardo al rispetto dei tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

- e) arbitraria interruzione del servizio o mancata ripresa dello stesso da parte della ditta senza giustificato motivo;
- f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81/2008 o ai piani di sicurezza e ai piani operativi di sicurezza di cui al presente capitolato, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal Comune;
- j) inadempienza agli obblighi derivanti dall'appalto e, nonostante l'applicazione delle penalità e le diffide del caso, la ditta non provvede all'adempimento e pregiudichi, con il proprio comportamento, il normale esercizio dei servizi;
- k) reiterate inadempienze che comportano l'applicazione di penali in misura superiore al valore della cauzione definitiva e mancata integrazione della cauzione definitiva nel caso che questa sia utilizzata in rivalsa della penali;
- l) le attrezzature costituenti la dotazione obbligatoria non sono conservate in piena efficienza, nella loro integrità e nel dovuto decoro, oppure la ditta cede ad altri anche parzialmente e provvisoriamente le attrezzature stesse, ovvero le sottopone a vincoli che ne limitano la libera disponibilità ed il normale impiego.

2. Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte della ditta, dei requisiti per l'esecuzione del servizio, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione e per:

- a) morte del titolare della ditta, quando questi sia una persona fisica e non abbia lasciato eredi o gli eventuali eredi risultino incapaci, qualunque ne sia la causa, a continuare l'esercizio del servizio
- b) scioglimento, cessazione od estinzione della ditta
- c) sopravvenuta impossibilità ad effettuare le prestazioni in conseguenza di forza maggiore
- d) inottemperanza al disposto riguardo alla separazione societaria delle attività funebri dalle attività di gestione e manutenzione dei cimiteri come definite dalla medesima normativa regionale.

3. Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dal Comune è fatta alla ditta nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

4. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dal Comune si fa luogo, in contraddittorio fra il Comune e

la ditta oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione del Comune per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

Art. 38 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

1.E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

2.E' ammessa la cessione dei crediti a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso al Comune prima o contestualmente al pagamento.

Articolo 39 - Prestazioni non comprese nei precedenti articoli

1.La ditta potrà essere incaricata direttamente dal Comune per l'esecuzione di piccole opere interne al cimitero che non eccedano i limiti previsti dalla normativa nazionale in materia di lavori pubblici per l'affidamento in cottimo fiduciario diretto. La ditta eseguirà dette opere sulla base di un computo metrico ed un capitolato speciale d'appalto predisposti dal Comune.

2.Detta clausola opera a favore del Comune, il quale non resta obbligato ad affidare alla ditta l'esecuzione delle eventuali opere extra contratto.

Articolo 40 – Trattamento dati personali

1.Il Comune, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, informa che i dati personali della ditta e quelli derivanti dall'applicazione del presente capitolato saranno raccolti e conservati presso l'Ufficio segreteria nella responsabilità del Responsabile dei servizi al cittadino

2.Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione), svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire sia per finalità correlate alla scelta del contraente e all'instaurazione del rapporto contrattuale che per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

3.Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di gara, pena l'esclusione, e, con riferimento al vincitore, il conferimento è altresì obbligatorio ai fini della stipulazione del contratto e dell'adempimento di tutti gli obblighi ad esso conseguenti ai sensi di legge.

4. La comunicazione dei dati conferiti a soggetti pubblici o privati sarà effettuata nei soli casi e con le modalità di cui all'art. 19 del decreto citato.

5.In relazione al trattamento dei dati conferiti, l'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del decreto, tra i quali

figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare, aggiornare, contemplare i dati erronei, incompleti o inoltrati in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

CAPO VI

PRESTAZIONI NON IN REGIME DI ESCLUSIVITA'

Articolo 41 - Manutenzione manufatti privati

1. La ditta potrà eseguire, su richiesta dei privati e concordando con essi il corrispettivo, la manutenzione dei manufatti privati all'interno del cimitero. Le tariffe per le suddette prestazioni dovranno essere affisse all'ingresso del cimitero in modo visibile e dovranno essere preliminarmente comunicate ed approvate dal Comune.

2. Prima dell'inizio dei relativi lavori, la ditta dovrà verificare il possesso, da parte del richiedente, di tutte le autorizzazioni a ciò necessarie.

3. Fermo restando quanto previsto dal Regolamento di polizia mortuaria per la costruzione di nuove tombe e la manutenzione straordinaria di quelle esistenti, i privati possono provvedere, a loro spese e previa autorizzazione, all'esecuzione di interventi quali spostamento marmi, opere murarie di manutenzione o di ripristino su manufatti di loro proprietà o concessione (tombe di famiglia, sepolcreti, cappelle private, ecc...), secondo le modalità definite dal Regolamento di polizia mortuaria.

4. Per le suddette opere (assolutamente non operazioni cimiteriali) i privati potranno avvalersi della ditta ovvero di altra ditta esterna di loro fiducia concordando direttamente con le stesse il relativo corrispettivo. Nel caso di incarico a ditta esterna, questa dovrà essere in possesso dei requisiti di legge per l'assunzione delle operazioni richieste dai privati.

5. I lavori dovranno, comunque, essere eseguiti con le modalità indicate nel Regolamento di polizia mortuaria.

Articolo 42 - Servizio di pulizia e decoro manufatti

1. La ditta potrà eseguire, dietro richiesta dei privati e concordando con essi il corrispettivo, la pulizia e il mantenimento del decoro dei singoli manufatti privati.

2. Anche per questi lavori vale quanto scritto all'art. 43 del presente capitolato.

Articolo 43 - Corrispettivo per i servizi

1. Relativamente ai servizi di cui agli articoli precedenti del presente Capo, la ditta non avrà il diritto di esclusiva. I prezzi per le relative prestazioni saranno secondo le tariffe di cui all'art. 41 e dovranno svolgersi nel rispetto di tutte le legislazioni vigenti.

2. La ditta avrà comunque facoltà di svolgere qualsiasi attività o prestazione riconducibile ai servizi cimiteriali che venga richiesta da privati all'interno del cimitero, purché le stesse non siano in contrasto con le

disposizioni del presente Capitolato e non arrechino detrimento all'esatta e puntuale osservanza degli obblighi con il medesimo assunti.

Articolo 44 – Divieto vendita

1.E' fatto assoluto divieto di vendita e commercio al dettaglio o all'ingrosso di fiori, vasi, lumini o qualsiasi altro oggetto, all'interno o nei pressi del Cimitero da parte della ditta.

A

ALLEGATI GRAFICI

1. CIMITERO CAPOLUOGO – PLANIMETRIA E IMMAGINE AEREA
2. CIMITERO FRAZ. CERVIGNASCO - PLANIMETRIA E IMMAGINE AEREA


CIMITERO DEL CAPOLUOGO

**PIANO
REGOLATORE**

**Tavola 1:
Planimetria
scala 1:1000**

LEGENDA


- in previsione**
- esistente**
- viabilità interna in asfalto**
- viabilità interna in autobloccanti**
- aree verdi esistenti**
- siti utilizzabili come loculi cinerari**
- fascia di rispetto cimiteriale**



CIMITERO fraz. CERVIGNASCO

**PIANO
REGOLATORE**

**Tavola 1:
Planimetria
scala 1:500**



B

ALLEGATI TECNICI-ESECUTIVI

1. SEPOLTURA PER INUMAZIONE
2. SEPOLTURA PER TUMULAZIONE
3. ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE
4. SEPOLTURA DI CENERI IN CINERARIO COMUNE
5. SEPOLTURA DI CENERI IN MANUFATTO
6. SEPOLTURA OSSA IN OSSARIO COMUNE
7. RIPRISTINI IGIENICI LOCULI
8. OPERAZIONI CIMITERO SICUREZZA
9. DOCUMENTAZIONE FORMAZIONE SANZIONI SICUREZZA

Operazioni cimiteriali – 1. Sepoltura per inumazione

L'inumazione è una delle operazioni cimiteriali di seppellimento che consiste nella collocazione del feretro all'interno della fossa scavata nel terreno (cimiteriale).

Per legge le dimensioni della fossa sono mt. 0.80 x 2.20 e mt. 2.00 di profondità.

(La profondità di scavo della fossa potrà essere ridotta fino ad un massimo di mt. 1,50 nel caso in cui così sia previsto dal Regolamento di Polizia Mortuaria comunale oppure così sia disposto da specifica "ordinanza del Sindaco" sentito il parere della ASL).

Le caratteristiche di:

- griglia delle sepolture
- cippo cimiteriale
- tumulo provvisorio

sono visibili nella sezione "Utilità per progettisti" nelle tavole della serie 1 – 2 - 3

Operazioni

Le operazioni minime sono:

-) traslazione del feretro da carro funebre (ovvero dalla camera mortuaria dove era stata deposta) al luogo di sepoltura tramite idonea attrezzatura (barella a ruote, carrello semovente elettrico, ecc.)

Il feretro deve essere preso in consegna dagli efossori all'ingresso del cimitero e poi sepolto.

Nel caso di feretri confezionati con cassa in zinco, sia che quest'ultima sia posta esternamente o internamente a quella di legno, dovrà eseguirsi la rimozione della intera cassa in zinco.

Seguirà la corretta ri-chiusura del feretro per dare corso alla sua sepoltura.

N.B: Le operazioni sopra descritte dovranno essere svolte in luogo appartato (es. camera mortuaria) e deve sempre essere consentita, se richiesta, la presenza dei famigliari.

Non dovrà essere profanata la salma, né con utensili di lavoro, né con l'asportazione di oggetti di valore o di effetto.

-) preparazione della fossa: lo scavo sarà eseguito nelle dimensioni sopradette e dovrà essere allineato con le sepolture esistenti e comunque perfettamente collocato nella griglia di seppellimenti del campo di sepoltura. Si ricorda che la norma prevede la distanza minima tra le fosse di almeno mt. 0,50 da ogni suo lato (0,30 in Lombardia).

Lo scavo della fossa potrà essere svolta con mezzo meccanico (tipo miniescavatore a cingoli gommati o skyloader tipo bobcat) o a mano, facendo uso di badile, vanga e piccone, avendo cura di disporre i primi 50 cm di terreno scavato distinto dal terreno degli strati sottostanti (art. 71 D.P.R. 285/90).

-) sistemazione del bordo fossa: questa operazione deve consentire lo svolgimento in sicurezza dell'introduzione del feretro da parte degli operatori nella fossa.

Inoltre deve consentirsi la praticabilità (anche durante condizioni meteorologiche particolari) da parte dei famigliari.

A tale scopo è consigliato l'uso di sabbie e inerti di piccola granulometria o di pedane amovibili in legno/metallo apposite.

Si dovranno predisporre camminamenti per una facile e sicura praticabilità dei Campi di Sepoltura da parte dei dolenti; non sono indicate modalità e materiali in quanto questi possono essere varie, da concordarsi comunque con il Responsabile del servizio: es. uso di sabbia granulare, oppure di sabbia fine o da riempimento oppure un misto granulometrico di sabbia di frantoio e ghiaietto fine, ecc..

-) introduzione del feretro: l'introduzione del feretro generalmente avviene con l'uso di idoneo calabrese che consenta una lenta discesa del feretro stesso nella fossa, avendo cura di evitare che la cassa arrivi sul fondo bruscamente.

In questa operazione è compresa anche l'eventuale idonea apparecchiatura da installare a seconda del tipo di calabare utilizzato (es. binari, padelle, ecc.), la sua rimozione e sgombero dell'area per un perfetto riempimento della fossa.

Il calabare è un attrezzo di ausilio che potrà essere impiegato sia per il D.Ls. 09.04.2008 n. 81 e s.m.i che per rendere qualitativamente migliore il servizio di sepoltura in terra come richiesto. Ne consegue che la metodica e la griglia delle sepolture (distanze tra fossa e fossa), potranno risultare modificate rispetto all'esistente.

-) seppellimento: deposizione del terreno di scavo nella fossa, utilizzando per primo lo strato superficiale di 50 cm scavato, in modo che vada a contatto con la bara.

L'operazione deve essere svolta con la pala a mano, fino a completa copertura della bara. La cura fondamentale deve essere quella di evitare cadute o introduzione di zolle o inerti grossi che possano far risuonare la cassa.

Dopodiché, dovranno essere fatti allontanare famigliari e dolenti al fine di procedere al completo riempimento della fossa, che potrà avvenire sia a mano che con mezzo meccanico.

Nel caso in cui la chiusura della fossa avvenga durante l'orario di apertura del cimitero ovvero alla presenza dei dolenti, dovrà sempre essere attesa cura e cautela nella introduzione del terreno evitando accelerazioni eccessive o esecuzioni frettolose o procedure poco rispettose e/o decorose.

L'area di sepoltura può essere luogo di pericolo per l'utenza, es. la presenza di una o più fosse aperte, zolle di terra che possono causare inciampo, ecc.;

inoltre se la chiusura e compattazione della sepoltura a terra, avviene in parte anche con l'ausilio del mezzo meccanico, come una piccola pala gommata, terna o miniescavatore, è obbligo non fare stazionare persone non addette ai lavori, nel raggio d'azione di tali mezzi: è il Capo Operaio il Responsabile delle operazioni di sepoltura e della loro esecuzione corretta.

-) formazione del tumulo: al termine della copertura della fossa e sua compattazione, anche con attrezzi a mano, dovrà realizzarsi un tumulo di terreno privo di inerti mediogrossi

e/o grosse zolle, conformato secondo le dimensioni e sagomature stabilite; dovrà inoltre essere fornito e posto in opera un cippo numerato, collocato alla testa della fossa

ed eventualmente dovrà essere collocata una croce lignea, se prevista dalle disposizioni e fornita dai familiari del defunto.

Il cippo dovrà essere realizzato in laterizio o cls. Questi dovrà avere incisi o apposti su una targhetta di materiale resistente agli agenti atmosferici (art. 70 D.P.R. 285/90) il numero progressivo di sepoltura/fossa, nome, cognome, data di nascita e morte del defunto.

Il cippo potrà essere riciclato per altre sepolture, in seguito all'esumazione ordinaria.

-) prima manutenzione del tumulo (primi 6 mesi): durante i primi 6 mesi dal seppellimento non potrà essere collocato alcun copritomba o cippo marmoreo da parte dei famigliari sul luogo di sepoltura.

In questo periodo dovrà svolgersi la manutenzione del tumulo e dei percorsi adiacenti volta a ripristinare avallamenti, sconnessioni, franamenti ecc. dovuti alla lenta ricompattazione del terreno.

Nello stesso periodo, bisogna svolgere almeno ogni due mesi la sistemazione del tumulo di sepoltura.

Gli interventi manutentivi sui percorsi tra sepoltura e sepoltura dopo i primi 6 mesi dal seppellimento sono compresi nel servizio di manutenzione dei campi comuni.

F.1.1.b) Prescrizioni particolari

La morfologia e le caratteristiche di alcune aree impongono che le operazioni di scavo debbano essere fatte a mano, con esclusione dell'uso di mezzi meccanici, che porta a danneggiamenti delle pavimentazioni e degli arredi. Potranno essere utilizzati gli scavatori solo su specifica autorizzazione fatta dal

Responsabile del servizio per singola operazione, sempre che vengano posti in opera accorgimenti adeguati per impedire danneggiamenti alle pavimentazioni e cordonature.

Operazioni cimiteriali – 2. Sepoltura per tumulazione

La tumulazione consiste nella sepoltura (collocazione) del feretro in un loculo, nicchia, avello, ovvero un piccolo vano funerario generalmente realizzato:

- in una costruzione ad uso collettivo in quanto a più loculi, generalmente da concedere singolarmente (Colombari, edifici anche a più piani sia fuori terra che parte interrati);

- in una costruzione concessa a privati realizzata ad uno o più loculi per sepolture familiari.

Le operazioni minime previste sono:

-) Preparazione del loculo, apertura del loculo quando provvisto di lapide fornita in concessione, tramite la sua rimozione e deposito temporaneo in luogo indicato dal Responsabile del servizio (N.B. quando trattasi di lapide non fornita in concessione, la sua rimozione avverrà tramite marmista o personale di fiducia del concessionario).

Dovrà essere eseguita la pulizia dell'interno del loculo, la predisposizione dei materiali di chiusura (lastra in cls. a. o mattoni), la preparazione in sito di attrezzo "montaferetri" per il sollevamento ed introduzione del feretro nel loculo di destinazione secondo la normativa 626/94 e s.m.i.;

-) Traslazione del feretro da carro funebre (ovvero dalla camera mortuaria dove era stata deposta) al luogo di sepoltura tramite idonea attrezzatura (barella a ruote, carrello semovente ecc.). Se l'attrezzo di traslazione non è dotato di dispositivo di sollevamento o questo non è idoneo alla collocazione di destinazione del feretro,, quest'ultimo dovrà essere traslato in idoneo "montaferetri", già predisposto e di cui al punto precedente.

-) Introduzione del feretro, che generalmente avviene con l'uso di idonea slitta a rulli che ne consente un facile scorrimento all'interno del loculo; si avrà cura di evitare che la cassa possa raschiare le pareti laterali del loculo e/o che arrivi contro la parete di fondo bruscamente.

-) Seppellimento: realizzazione della chiusura del loculo tramite posa in opera di lastra in cls. a. realizzata come da disposizioni specifiche del Responsabile del servizio. La lastra di chiusura sarà sigillata perimetrale con idonea malta cementizia additivata con idrofugante e plasticizzante di idonee caratteristiche che consentano la realizzazione di una chiusura ermetica a liquidi e gas (prodotti determinati dai fenomeni putrefattivi cadaverici). Può altrimenti eseguirsi chiusura in muratura da una testa con uso di mattoni pieni in laterizio e malta cementizia additivata con idrofugante e plasticizzante di idonee caratteristiche tali da consentire la realizzazione di una chiusura ermetica a liquidi e gas; dovrà inoltre essere realizzata l'intonacatura sempre con malta additivata come sopra con spessore medio di almeno cm. 1,5.

La muratura dei loculi va effettuata con mattoni in piano con uno spessore di 13 + 2 cm della malta di spessore o mediante lastra in calcestruzzo opportunamente sigillata con malta adatta.

Tale operazione spesso sarà svolta alla presenza dei familiari del defunto pertanto dovrà sempre essere attesa cura e cautela nella introduzione del feretro nel loculo (oppure nei vani ipogei di tombe private) evitando discussioni, intralci o sovrapposizioni di lavorazioni tra operatori, operazioni incerte, poco caute, affrettate

o causa di danni a cose o evidenziazione di imperizia. Il numero del personale dovrà essere sempre sufficiente alla fase lavorativa in atto mai in esubero o carente, il tutto al fine di procedere nel rispetto e decoro.

Al termine della chiusura del loculo ed al termine della completa pulizia e ripristino dei luoghi è previsto sia collocata una targa temporanea con gli estremi anagrafici data di nascita e di morte del defunto secondo le indicazioni del Responsabile del servizio oltre alla eventuale collocazione provvisoria di fotografia o arredo floreale che come da eventuale regolamentazione potrà essere consentito.

In mancanza di indicazioni ulteriori, la targa sarà composta da un cartello plastificato, da porsi o sulla lastra di chiusura o sulla lapide non ancora incisa. In questo ultimo caso, quando la lapide verrà asportata per lavorazione, la targa identificativa verrà spostata e collocata sulla lastra di chiusura.

-) prima manutenzione del luogo di sepoltura (primi 6 giorni): nei primi 6 giorni dalla avvenuta sepoltura quotidianamente sarà eseguita verifica dello stato delle eventuali corone o cuscini floreali ammessi e quindi lasciati a decoro del luogo, comunque al sesto giorno è prevista la loro completa rimozione, definitiva, tramite invio a rifiuto od eventuale riciclo del fusto se e come previsto dal Responsabile del servizio.

Operazioni cimiteriali – 3. Esumazioni ed Estumazioni

1. Esumazioni ed Estumazioni ordinarie

Questo servizio rientra nei compiti d'istituto previsti dal T.U. ll. ss. n° 1265/34 e dal conseguente regolamento di Polizia Mortuaria, D.P.R. n° 285/90 art. 82, 83, 84, 85, 85, 87, 88, 89 e dalle Circolari del Ministero della Sanità n. 24/93 e n. 10/98.

Il risultato che il servizio deve assicurare è di garantire in particolare ed in netta prevalenza l'esecuzione delle esumazioni svolgendo, nei periodi individuati, tutte le operazioni previste come da elenco che sarà annualmente predisposto dal Responsabile del servizio ed accluso in specifica Ordinanza del Sindaco, ottemperando pertanto alle disposizioni di igiene pubblica, razionale gestione organizzativa cimiteriale e nel decoro e rispetto verso il defunto e suoi famigliari. Una volta programmate le esumazioni e le estumulazioni, e dopo aver eseguiti tutti gli accertamenti anagrafici necessari, si dovranno avvertire i familiari dei defunti mediante raccomandata comunicando il periodo in cui si verificherà l'operazione. Con almeno una settimana di anticipo, i parenti dovranno poi essere avvisati anche tramite telefonata, ed è cura del Responsabile assicurarsi che le telefonate vadano a buon fine.

Solo nel caso in cui non si riuscisse rintracciare i parenti, dopo aver eseguito tutti i tentativi del caso, i resti ossei della salma dovranno essere custodite in un adeguato deposito, e, dopo un periodo stabilito dal Responsabile del servizio, i resti potranno essere depositati nell'ossario comune. I resti mortali vanno reinumati in campo indecomposti.

In tutte le operazioni di esumazione/estumulazione, Il verbale deve riportare le eventuali contestazioni dei famigliari o presenti all'operazione.

In particolare, ma non esclusivamente, sono comprese in questo servizio le seguenti attività:

2. Esumazione ordinaria

L'esumazione ordinaria consiste nella operazione finalizzata alla esecuzione della raccolta dei resti ossei, da effettuarsi al termine del periodo di una sepoltura decennale di feretro in fossa di terreno cimiteriale.

E' da considerarsi esumazione ordinaria anche l'operazione analoga sempre

finalizzata alla raccolta di resti ossei, al termine del periodo ridotto (anni 5 o anni 2) di sepoltura in terra a cui è stata assoggettata una salma inconsunta, quando proveniente da precedente inumazione decennale ovvero tumulazione (tumulata per periodo superiore a 20 anni) in loculo o tomba di famiglia.

Le modalità e gli elenchi delle esumazioni da compiersi sono stabiliti da apposita Ordinanza del Sindaco almeno entro il 31 dicembre dell'anno precedente per l'anno successivo. Queste potranno essere di norma svolte da marzo ad ottobre secondo programmazione che comunque stabilirà il Responsabile del servizio.

Le operazioni minime previste sono:

-) Preparazione del campo comune o sua porzione per esumazione ordinaria, previa collocazione di cartelli e/o paline di segnalazione all'utenza dell'area oggetto d'operazione e recinzione dell'area di lavoro anche con semplici nastri. Seguirà come secondo l'esecuzione della rimozione dei copritomba marmorei e/o lignei collocati in corrispondenza di ogni sepoltura da esumare.

Se il materiale lapideo ed inerte in genere dovrà essere rotto e ridotto per la rimozione e smaltimento, questo sarà raccolto in apposito contenitore/automezzo, per il trasporto e scarico al luogo di stoccaggio e successivo idoneo smaltimento. Tali operazioni dovranno svolgersi evitando e/o limitando pericoli per i fruitori del cimitero o di quell'area interessata, disponendo comunque al termine di ogni turno o giornata lavorativa, una idonea perimetrazione del sito d'intervento, avendo sempre cura di prevedere ed operare in modo decoroso, rispettando il luogo di sepoltura.

-) Apertura della sepoltura a terra: lo scavo delle fosse da esumare in quel turno lavorativo o quando per l'intera giornata (2 turni), potrà avvenire anche senza soluzione di continuità, disponendo il terreno di scavo lateralmente alle fosse, considerando la sequenzialità delle operazioni e procedendo sempre e comunque (quando possibile) deponendo il terreno nel lato in cui non vi sono sepolture ovvero nel lato già esumato (e non ancora riutilizzato).

Lo scavo potrà essere svolto con mezzo meccanico (tipo miniescavatore a cingoli gommati o skyloader tipo bobcat attrezzato) ovvero a mano, facendo uso di pala, vanga, o piccone. Nel caso di scavo con mezzo meccanico questi avverrà fino all'affiorare del coperchio ligneo della cassa, senza mai procedere oltre.

La prosecuzione dello scavo avverrà a mano con idonea attrezzatura utensile, in sequenza progressiva secondo l'ordine di sepoltura, portando a termine una sola esumazione per volta.

-) Sistemazione del bordo fossa: questa operazione deve consentire lo svolgimento in sicurezza delle operazioni di esumazioni che sono svolte a mano da un operatore che lavora all'interno della fossa. Solo se possibile e specificatamente richiesto e disposto dal Responsabile del servizio sarà consentito l'avvicinarsi alla fossa scavata in cui si apra ad un familiare del defunto purchè siano rispettate le condizioni generali di sicurezza.

-) Raccolta dei resti ossei: il capo operaio (se non diversamente disposto dal Responsabile del servizio), è responsabile delle operazioni ed a questi compete la decisione relativa al riconoscimento di salma consunta o salma inconsunta, quindi, se può procedersi con l'esumazione ovvero risulti necessario la reinumazione del resto mortale/salma.

Inoltre è responsabile ed estensore di verbale relativo a ciascuna operazione che viene compiuta su ciascuna fossa e di quanto viene ritrovato (oggetti, ecc.) in ciascuna sepoltura.

E' previsto che si provveda alla raccolta a mano di ciascun resto osseo equipaggiando gli operatori cimiteriali di idonei DPI (dlgs n.626/94 e s.m.i.) e di apposito sacchetto in tessuto naturale (cotone/cotone-lino/lino), di colore scuro

(verde scuro, grigio scuro, nero, ...), biodegradabile e di dimensioni circa cm. 50 × 75, dotato di laccio di chiusura e di targhetta idonea su cui riportare gli estremi del cippo (nome-cognome del defunto, data di nascita e data di morte, cimitero di

sepoltura, campo, nr. di "cippo" o di fossa).

Al termine della raccolta di tutti i resti ossei di ciascun defunto, svolgendo l'operazione con meticolosità, precisione e cura, collocando di volta in volta i resti nell'idoneo sacchetto, si procederà alla completa rimozione e pulizia della fossa dalle residue parti in legno, metalliche, d'indumento, e/o tessuti vari,

Sarà inoltre cura vangare il fondo della fossa per almeno 10/15 cm al fine di rimescolare la porzione di terreno che è rimasta in aderenza con il feretro, su cui si sono concentrati gli esiti della putrefazione e scheletrizzazione cadaverica e quindi per riattivare le caratteristiche microbiologiche del terreno.

Se il Responsabile del servizio lo riterrà opportuno (generalmente da eseguire sempre quando si opera in campi comuni che hanno già svolto almeno due turni decennali di inumazioni), si dovrà fornire e porre in opera idonei e particolari sostanze capaci di migliorare le caratteristiche mineralizzanti di tali terreni.

-) Accertamento di salma inconsunta: constatato lo stato delle spoglie mortali ovvero in presenza di salma inconsunta da parte del Capo Operaio, potrà procedersi secondo tre opzioni in accordo con il Responsabile del servizio:

-) Re-inumazione, previa ricollocazione in nuovo feretro ligneo fornito a cura del familiare, applicando la precedente targhetta metallica (con speciale collante) in cui sono riportati gli estremi anagrafici del defunto ovvero per apposizione degli stessi con penna ad inchiostro indelebile comunque secondo specifiche disposizioni del Responsabile del servizio.

La re-inumazione nella stessa fossa sarà caso eccezionale e pertanto dovrà essere eseguita la bonifica dello stato di terreno di vecchia giacitura del feretro e la collocazione contestuale alla nuova inumazione di idonee sostanze atte a favorire la mineralizzazione del feretro re-inumato.

Generalmente la re-inumazione avverrà per traslazione del resto mortale, una volta collocato nella nuova cassa nel campo di inumazione in uso corrente e sepolto in continuità ed ordine alle sepolture in terra ordinarie con le modalità descritte nell'articolo della inumazione.

-) Raccolta del rifiuto cimiteriale: considerando per rifiuto cimiteriale i proventi da esumazione/estumulazione ovvero resti di cassa (lignei e metallici) rivestimenti in tessuto, indumenti salma, questi dovranno essere raccolti in un apposito contenitore o automezzo dal quale verranno poi traslati e depositi per lo stoccaggio temporaneo in un idoneo contenitore previa eventuale riduzione volumetrica.

-) Collocazione e destinazione dei resti ossei: i sacchetti di resti ossei di volta in volta chiusi, etichettati, saranno subito collocati nella camera mortuaria o cappella cimiteriale in supporto idoneo predisposto. Questi potranno essere collocati in Ossario Comune o collocati in ossarietto o loculo o tomba di famiglia secondo quanto richiesto dai famigliari e disposto dal Responsabile del servizio.

Se da collocarsi in Ossario comune questa operazione è da eseguirsi con tempi e procedure previsti dall' Ordinanza del Sindaco, predisposta opportunamente dal Responsabile del servizio.

Se da collocarsi in sepoltura privata (ossarietto, loculo, tomba di famiglia), dovrà essere trasferito l'intero contenuto del relativo sacchetto all'interno di idonea cassetta in zinco (a norma secondo i disposti del DPR 285/90) che sarà fornita a cura del familiare.

L'introduzione dei resti ossei avverrà all'interno della camera mortuaria o cappella cimiteriale, eventualmente anche in presenza dei famigliari che non dovranno

intralciare le operazioni. Il trasferimento delle ossa avverrà con estrema cura, cautela e precisione da parte degli addetti, equipaggiati con i dovuti D.P.I., abbigliamento decoroso, pulito ed in ordine, procedendo con la disposizione del cranio, ossa femorali, tibia, bacino ecc. via via fino alle ossa più minute.

Terminata l'introduzione delle ossa, sarà eseguita la chiusura della cassetta per saldatura a stagno ovvero tramite viteria secondo le disposizioni del Responsabile del servizio ed eventuale sigillatura: sarà obbligatorio apporre targhetta metallica incisa o riportare gli estremi anagrafici del defunto con penna ad inchiostro nero indelebile.

Il Capo Operaio avrà compiti come da disposizione di servizio del Responsabile del servizio e per gli effetti di apposita "ordinanza per regolare le esumazioni" attivata dal Sindaco a tal scopo.

Il Responsabile del servizio ha possibilità di accettare anche l'uso di sacchetti scuri in plastica per la raccolta e contenimento temporaneo dei Resti Ossei prima che questi vengano collocati nell'Ossario Comune o in una Cassetta di Zinco per successiva destinazione ad una tomba.

Quando i Resti Ossei sono da collocarsi in Ossario Comune e sono stati sistemati per il contenimento temporaneo in un sacchetto di plastica scura, quest'ultimo deve essere tassativamente svuotato e mai introdotto nel Vano Ossario, come previsto dalla legge.

3. Estumulazione ordinaria

L'estumulazione ordinaria consiste nell'operazione finalizzata alla raccolta dei Resti Ossei da effettuarsi al termine del periodo di concessione di loculo o tomba (sepoltura privata).

Le modalità e gli elenchi delle estumulazioni da compiersi sono stabiliti da apposita Ordinanza del Sindaco entro il 31 dicembre precedente all'anno interessato. Queste potranno essere di norma svolte da novembre a febbraio secondo programmazione che comunque stabilirà il Responsabile del servizio.

-) Recinzione dell'area di lavoro, anche solo con nastri, e trasporto di montafereetri/lettiga nell'area, previa verifica di efficienza

-) Apertura del loculo, apertura del loculo quando provvisto di lapide fornita in concessione tramite sua rimozione e deposito temporaneo in luogo indicato dal Responsabile del servizio (N.B.: quando trattasi di lapide non fornita in concessione e quindi fatta realizzare dal concessionario, la sua rimozione avverrà per diretta cura di questi); demolizione della muratura e chiusura ermetica esistente avendo cura di eseguire tale operazione equipaggiando gli operatori cimiteriali di idonei D.P.I. (D.lgs. n. 626/94 e s.m.i.) raccogliendo le macerie in apposito contenitore per lo stoccaggio e smaltimento idoneo.

Tale operazione dovrà essere svolta evitando e/o limitando pericoli anche igienicosanitari per i fruitori del cimitero o di quel sito cimiteriale, disponendo al termine dell'abbattimento del diaframma murario e pulizia del loculo una apparecchiatura mobile in tessuto e confezione idonei alla sottrazione alla vista del contenuto del loculo stesso ed al fine di restituzione decoro al luogo in attesa dell'inserimento della cassetta Resti Ossei.

Tutte queste operazioni saranno coordinate dal Caposquadra quale responsabile e verbalizzante l'operazione in esecuzione.

L'apertura del loculo consentirà di appurare in prima analisi lo stato della cassa lignea e di quella in zinco perché si possano predisporre le modalità di estrazione del feretro per la constatazione della "trasformazione cadaverica" e quindi se salma scheletrizzata o inconsunta.

-) Estrazione del feretro: l'operazione dovrà avvenire nella completa sicurezza degli Operatori e delimitando opportunamente l'area di lavoro attrezzando in modo chiaro, sicuro e netto il perimetro entro il quale sono ammessi solamente gli addetti autorizzati.

Per l'estrazione dovrà essere utilizzata idonea impalcatura (se loculo posto in quota), trabattelli o montafereetro per lavorare in sicurezza e garantire una totale, corretta e completa esecuzione operativa; l'attrezzo sarà predisposto di ausili per l'estrazione anche tramite scorrimento del feretro e sua traslazione ad idonea altezza di lavoro dal piano di calpestio d'opera.

-) Raccolta dei Resti Ossei: al Capo Operaio (se non diversamente predisposto dal Responsabile del servizio) compete il riconoscimento di salma consunta o salma inconsunta e quindi se può procedersi alla estumulazione ovvero risulti necessaria la inumazione del cadavere o indirizzo a cremazione come Resto Mortale; inoltre è responsabile di quanto viene ritrovato sia nel loculo sia all'interno del feretro (oggetti ecc...)

La cassa lignea spesso si presenta già in parte sconnessa, comunque deve essere rimossa a partire dal coperchio e se necessario le parti laterali. Rimosso il coperchio ligneo è necessario rimuovere il coperchio metallico, per dissaldatura o taglio con idoneo utensile/elettro utensile.

E' obbligo eseguire le operazioni con precisione, cautela e perfetto coordinamento, avendo cura di non eseguire operazioni violente o per le quali venga praticato sforzo fisico inutile.

Constatato lo stato delle "spoglie mortali" ovvero in presenza di Resto Osseo si procede alla raccolta di questo deponendolo da subito in cassetta in zinco, o in sacchetto di tessuto scuro naturale (come descritto per la Esumazione ordinaria) per la deposizione temporanea in camera mortuaria e destinazione finale in Ossario Comune nelle modalità previste dal Responsabile del servizio.

La confezione della cassetta in zinco avverrà nelle modalità descritte per la Esumazione ordinaria.

-) Accertamento di salma inconsunta: constatato lo stato delle "spoglie mortali" ovvero in presenza di salma inconsunta potrà procedersi secondo tre opzioni che saranno indicate dal Responsabile del servizio:

a) ritumulazione, previa ricollocazione in nuovo feretro doppio o se il precedente feretro risultasse riassemblabile (comunque escludendo le risaldature del coperchio metallico) deponendo questo accuratamente ricomposto e chiuso all'interno del cassone di zinco da fornire, il cui coperchio di zinco verrà saldato perimetralmente senza soluzione di continuità apponendo eventuale sigillatura ed applicando targhetta metallica (con speciale collante) in cui saranno riportati gli estremi anagrafici del defunto ovvero per apposizione degli stessi con penna ad inchiostro indelebile comunque secondo specifiche disposizioni del Responsabile del servizio;

b) cremazione, previa ricollocazione del Resto Mortale in idonea nuova cassa lignea standard da fornire (modello e tipologia indicato dal Responsabile del servizio) e suo trasferimento in camera mortuaria / cella frigorifera; la fornitura della cassa lignea per la cremazione della salma inconsunta ovvero del resto mortale, sono a carico del Comune che con tale operazione ritorna in possesso dell'uso del loculo o tomba:

c) inumazione, previa preparazione di fossa con le stesse modalità descritte per tale operazione nell'articolo relativo, da svolgersi però in idoneo "campo speciale", provvedendo al trasferimento del Resto Mortale in cassa lignea nuova da fornire, con l'uso eventuale di idonei e specifici prodotti per la riduzione del periodo di permanenza eventuale del feretro in terra (in genere si riduce da 5 a 2 anni), e

comunque sempre a garanzia di una efficace ripresa dei processi putrefattivi cadaverici per rendere incisiva l'azione microbiologica del terreno. Le fasi di seppellimento sono descritte nella "inumazione"

-) raccolta del rifiuto cimiteriale: si vedano le modalità e concetti descritti per la esumazione ordinaria;

-) pulizia del vano loculo: al termine delle operazioni specifiche relative all'estumulazione si provvederà alla pulizia accurata del loculo utilizzando sabbia fine e segatura da spargere sull'intera parte interna del loculo in particolare il fondo estremo, raccogliendo con idonei attrezzi tutto questo materiale assorbente, destinandolo come rifiuto da incenerire.

Verranno utilizzati di seguito specifici prodotti per la disinfezione ed eliminazione di odori, al termine delle operazioni.

Se il loculo sarà subito riutilizzato per nuova sepoltura (stesso concessionario) o per la collocazione della Cassetta di Resti Ossei, si provvederà a tali operazioni con le modalità descritte rispettivamente nelle tumulazioni e/o collocazioni di Resti Ossei/ceneri.

Se il loculo sarà invece messo a disposizione per nuova concessione, si provvederà ad eseguire la imbiancatura interna di tutte le facce verticali, orizzontali a latte di calce dato in due successive mani, a pompa od a pennello, previa eventuale realizzazione di nuova impermeabilizzazione interna dell'intradosso del piano di appoggio feretro e del bordo perimetrale, per almeno cm. 10, delle parti interne, eseguendo l'applicazione con cura dall'angolo formato dalle pareti ed intradosso soletta di appoggio feretro.

4. Sepoltura di Resti Mortali per re-inumazione

Come visibile nelle procedure di esumazioni ordinarie e straordinarie, qualora ci si imbatta in resti inconsunti, si devono reinumare.

Si tratta di una inumazione normale, come descritta nella scheda "Operazioni cimiteriali – Sepoltura per inumazione", e di cui si riporta la descrizione della procedura:

la re-inumazione è una operazione cimiteriale che prevede la ricollocazione del resto mortale in nuovo feretro ligneo fornito a cura del familiare, applicando la precedente targhetta metallica (con speciale collante) in cui sono riportati gli estremi anagrafici del defunto ovvero per apposizione degli stessi con penna ad inchiostro indelebile comunque secondo specifiche disposizioni del Responsabile del servizio.

La re-inumazione nella stessa fossa sarà caso eccezionale e in questo caso dovrà essere eseguita la bonifica dello stato di terreno di vecchia giacitura del feretro e la collocazione contestuale alla nuova inumazione di idonee sostanze atte a favorire la mineralizzazione del feretro re-inumato.

Generalmente la re-inumazione avverrà per traslazione del resto mortale, una volta collocato nella nuova cassa nel campo di inumazione in uso corrente e sepolto in continuità ed ordine alle sepolture in terra ordinarie con le modalità descritte nell'articolo della inumazione.

5. Collocazione di resti ossei in tomba di famiglia o loculo o ossario

Le operazioni da svolgere sono simili a quelle descritte per le ceneri nella scheda "[Operazioni cimiteriali – Sepoltura ceneri in manufatti](#)", con l'ovvia avvertenza di sostituire a "urna cineraria" o "ceneri" la dizione: "cassetta resti ossei".

6. Dispositivi di protezione individuale

Il personale deve indossare i D.P.I. forniti, e di seguito elencati:

- A) calzature impermeabili con puntale rinforzato (stivali);
- B) tute impermeabili monouso con cappuccio in tyvek;
- C) guanti in crosta;
- D) guanti impermeabili – antitaglio;
- E) occhiali sigillati con valvola di aerazione;
- F) mascherina antipolvere classe FFP3;
- G) elmetto di protezione.

4. Dispersione delle Ceneri in Cinerario comune

La dispersione delle ceneri in Italia può farsi all'interno dei Cimiteri:

- in un "contenitore" (manufatto) Cinerario comune, apposito adibito o da adibire a tal scopo

- nel giardino per la dispersione delle ceneri e in natura, fuori dall'ambito cimiteriale.

Nel caso di cinerario comune, questo oggetto che potrà essere un fabbricato (es. una edicola funeraria recuperata e ridestinata a tale funzione dal Comune) oppure un loculo o un manufatto anche monumentale, atto a consentire l'operazione di "dispersione" e conservazione "indistinta" delle ceneri di coloro i quali hanno scelto tale forma di sepoltura.

Questa particolarità, unita alle ulteriori specificazioni fornite nelle Circolari del Ministero della Sanità n. 24/93 e n. 10/98 ha determinato la necessità di attivare una operazione collegata ad una "nuova" cerimonia funebre da svolgersi all'interno dei cimiteri.

Il Responsabile del servizio individuerà ed impartirà disposizioni relative al manufatto adibito o realizzato a tal scopo e le precise modalità operative, che comunque, come operazioni minime, potrebbero essere come segue:

-) Preparazione del Cinerario comune, che dovrà essere anticipatamente aperto ed allestito con collocazione di una apparecchiatura funeraria a drappo, di tessuto e colore idonei;

-) traslazione delle ceneri; l'urna cineraria sarà prelevata da carro funebre o da Camera mortuaria ovvero ricevuta dai familiari ovvero potrà essere da questi trasportata a mano fino al Cinerario svolgendo un silenzioso ordinato corteo fino al luogo di sepoltura; giunti sul luogo l'urna sarà deposta su un tavolino su ruote con piano in legno scuro, e drappo viola con sviluppo fino a terra, nella parte nascosta dal drappo del tavolino in un ripiano interno saranno collocati gli utensili necessari ad aprire e desigillare l'urna cineraria: N.B. a tale operazione sarà sempre presente il capo operaio che svolgerà funzione di responsabile dell'operazione.

-) dispersione; un operatore cimiteriale (sono al massimo necessari nr. 2 operatori capo operaio compreso per l'intera cerimonia), preleverà l'urna e la vuoterà lentamente all'interno del Cinerario comune facendo attenzione che tutte le ceneri finiscano correttamente all'interno.

Al termine della dispersione sarà eseguita, sempre alla presenza dei familiari se richiesto, la chiusura del cinerario.

Le operazioni descritte spesso sono svolte alla presenza dei familiari del defunto pertanto dovrà sempre essere attesa cura e cautela nelle operazioni svolte evitando discussioni, intralci o sovrapposizioni di lavorazioni tra operatori, operazioni incerte,

poco caute, affrettate o causa di danni a cose o evidenziazione di imperizia.
Il numero del personale dovrà essere sempre sufficiente alla fase lavorativa in atto, e tale da poter procedere con il dovuto decoro.

Operazioni cimiteriali – 5. Sepoltura di ceneri in manufatto

La sepoltura di un urna cineraria può avvenire per collocazione in:

- ossarino (piccolo loculo specifico per accogliere tale cassetta),
- cinerario (tipologia ancora poco diffusa di loculo avente dimensioni esterne, larghezza ed altezza identiche a quelle del loculo ma profondità ridotta a circa 70 cm.),
- loculo anche se occupato da feretro, purchè sia garantita la capienza,
- Tomba di Famiglia che spesso hanno nella camera funeraria oltre che loculi anche piccoli vani adibiti ad ossario e quindi idonei anche per urne cinerarie, ovvero per collocazione di urna di ceneri all'interno di un loculo anche se già occupato da feretro, purché sia garantita la capienza.

Per tale tipologia di sepoltura si richiama sia il DPR 285/90 che le Circolari del Ministero della Sanità nr. 24/93 e nr. 10/98.

Le operazioni minime previste sono:

-) Preparazione dell'ossarino o del cinerario, tramite apertura del vano quando provvisto di lapide fornita in concessione, tramite sua rimozione e suo deposito temporaneo in luogo indicato dal Responsabile del servizio (quando trattasi di lapide non fornita in concessione la sua rimozione avverrà per compito di marmista od addetti incaricati e di fiducia del coinceSSIONARIO), pulizia dell'interno e predisposizione dei materiali di chiusura (lastra in cls. a., o lastra metallica idonea, secondo le disposizioni del Responsabile del servizio).

Nel caso in cui l'ossario o il cinerario fosse già occupato da altra urna o cassetta, l'operazione di apertura e sepoltura dovrà essere eseguita contestualmente per evitare di lasciare aperto e non protetto un ossario o cinerario già occupato.

L'opera di sepoltura in un cinerario od ossario già occupato prevederà oltre che la rimozione della lapide come sopra detto anche la demolizione della muratura o chiusura con lastra, avendo cura di rimuovere le macerie e successivamente conferirle in contenitore idoneo.

Si ponga attenzione al fatto che le operazioni di sepoltura di ceneri avvengono in genere in ambienti frequentati dagli utenti del cimitero e quindi è necessario porre in opera tutte le precauzioni e cautele oltre che attenzioni che denotino un servizio qualitativo atte a non arrecare disturbo ai luoghi, non determinare lamentele per disattenzioni o danni, esecuzione delle lavorazioni operando continuamente pulizia e precauzioni di sicurezza.

-) Traslazione dell'urna cineraria da carro funebre (ovvero dalla camera mortuaria o dove era stata deposta) al luogo di sepoltura tramite trasporto a mano a cura degli operatori cimiteriali o, se richiesto dai famigliari, a cura di uno dei famigliari stessi (tali oggetti non hanno problematiche igienico-sanitarie e pertanto la loro manipolazione in questi specifici casi potrà avvenire anche per opera dei familiari quando specificatamente richiesto).

Nel caso in cui la quota a cui è posto l'ossario, il cinerario o il loculo fosse oltre mt. 1,65 dovrà farsi uso di apposita impalcatura che avrà le caratteristiche previste dalla normativa di sicurezza 626/94 e 494/96 ovvero tramite l'uso di montafereetri quando dotato di cestello di lavoro: pertanto tale collocazione sarà esclusiva degli operatori

cimiteriali.

-) Seppellimento: realizzazione della chiusura dell'ossario o del cinerario o del loculo tramite la posa in opera di lastra in cls. a. realizzata come da disposizioni specifiche del Responsabile del servizio e sua sigillatura perimetrale con idonea malta cementizia. Vedasi l'articolo relativo alla "tumulazione".

Può altrimenti eseguirsi chiusura in muratura da una testa con uso di mattoni pieni in laterizio e malta cementizia: vedasi il precedente articolo sulla "tumulazione". Potrà infine eseguirsi la chiusura, se prevista e descritta dal Responsabile del servizio, tramite fissaggio di idonea lastra metallica di idoneo spessore e materiale (es. lamiera zincata a caldo, rame, ecc.).

Tale operazione spesso sarà svolta alla presenza dei familiari del defunto pertanto dovrà sempre essere attesa cura e cautela nello svolgimento dei lavori, evitando discussioni, intralci o sovrapposizioni di lavorazioni tra operatori, attuazione di operazioni incerte, poco caute, affrettate o causa di danni a cose o evidenziazione di imperizia, il numero del personale dovrà essere sempre sufficiente alla fase lavorativa in atto mai in esubero o carente, tutto al fine di procedere nel rispetto e decoro del luogo, dei familiari e del defunto.

-) formazione del tumulo: al termine della chiusura del cinerario o ossario o loculo dovrà essere eseguita la completa pulizia e ripristino dei luoghi, la ricollocazione della lapide quando quest'ultima è fornita assieme alla concessione oppure è previsto sia collocata una targa temporanea anche in cartoncino rigido di colore bianco su cui saranno riportati o stampati gli estremi anagrafici data di nascita e di morte del defunto secondo le indicazioni del Responsabile del servizio, oltre alla eventuale collocazione provvisoria di fotografia o arredo floreale come da regolamentazione vigente.

-) prima manutenzione del luogo di sepoltura (primi 6 giorni): nei primi 6 giorni dalla avvenuta sepoltura quotidianamente sarà eseguita verifica dello stato delle eventuali corone o cuscini floreali ammessi e quindi lasciati a decoro del luogo, comunque al sesto giorno è prevista la loro completa rimozione, definitiva, tramite invio a rifiuto od eventuale riciclo del fusto se e come previsto dal Responsabile del servizio.

6. Sepoltura di Resti Ossei in Ossario comune

La sepoltura dei Resti Ossei in Ossario Comune avviene:

- quando espressamente richiesto dai familiari del defunto,
- quando non viene disposto altro tipo di sepoltura da parte dei familiari, ovvero per scomparsa di familiari, eredi o aventi titolo nei confronti del defunto stesso.

E' una tipologia di sepoltura ed operazione cimiteriale che viene definita dal Regolamento nazionale di Polizia Mortuaria, "compito d'istituto" ovvero operazione dovuta sempre e comunque salvo differente richiesta del familiare, come anzi detto. Nel cimitero esiste almeno un ossario comune, collocato in genere in posizione interrata all'interno di Cappella Cimiteriale o cella pubblica.

L'introduzione delle ossa deve avvenire in forma indistinta, e pertanto la loro collocazione all'interno avverrà trasferendovi il contenitore in tessuto o materiale plastico utilizzato nella fase di raccolta o da esumazione o da estumulazione.

Se richiesto dai familiari la traslazione ed il deposito dei Resti Ossei in ossario comune potrà avvenire anche alla loro presenza affinché possano verificare e partecipare alla loro ultima sepoltura, avendo cura che il rito non assuma o possa dare atto a visioni o fatti inopportuni o macabri.

Sarà pertanto necessario provvedere anticipatamente all'apertura dell'ossario comune, transennare l'area per garantire lo svolgimento dell'operazione in sicurezza e riservare a tale operazione il maggior risvolto qualitativo possibile.

Le operazioni minime previste sono:

-) Preparazione dell'ossario comune, apertura del sepolcro comune, posizionamento di transenna a distanza tale che non si possano intravedere immagini macrabe o indecorose, garantendo una totale sicurezza nei confronti dell'utente e dell'operatore cimiteriale.

-) Traslazione dei Resti Ossei direttamente a cura di addetto cimiteriale che trasporterà con idoneo carrello il sacchetto contenitore dal luogo di deposizione temporaneo ovvero dal luogo di estumulazione o esumazione all'ossario comune a cui è diretto.

-) Seppellimento: deposizione diretta all'interno della camera funeraria, o per discesa dell'operatore addetto tramite idonea scaletta.

Quando i Resti Ossei sono stati sistemati in un sacchetto di plastica scura, quest'ultimo deve essere tassativamente svuotato e mai introdotto nel Vano Ossario, come previsto dalla legge; ciò non vale nel caso di sacchetto in cotone, che si degraderà nel tempo.

Nel caso in cui non fosse possibile la discesa di un operatore nel vano ossario la deposizione delle ossa avverrà collocando le stesse in un sacchetto scuro di tessuto leggero naturale (cotone o lino) biodegradabile, facendolo discendere anche tramite apposita fune e accertandosi che la sua deposizione avvenga nella maniera casuale e quanto più indistinta all'interno della camera ossaria stessa.

Al termine sarà eseguita la chiusura dell'Ossario Comune e ripristinata la completa fruizione dei luoghi.

Le operazioni descritte spesso sono svolte alla presenza dei familiari del defunto pertanto dovrà sempre essere attesa cura e cautela nelle operazioni svolte evitando discussioni, intralci o sovrapposizioni di lavorazioni tra operatori operazioni incerte, poco caute, affrettate o causa di danni a cose o evidenziazione di imperizia, il numero del personale dovrà essere sempre sufficiente alla fase lavorativa in atto mai in esubero o carente tutto al fine di procedere nel rispetto e decoro.

7. Ripristini igienici loculi

Si tratta di interventi per rendere nuovamente utilizzabili i loculi e/o per ovviare ad inconvenienti di natura igienica a seguito di cause quali "casse scoppiate" con conseguente fuoriuscita di liquidi cadaverici e formazione di odori fortemente persistenti, invadenti e sgradevoli.

Si tratta di due situazioni, fondamentalmente:

- Ripristino per inconvenienti nel loculo (es.: scoppio cassa)

- ripristino di loculo per riutilizzo

per le quali, prima di intervenire si deve chiedere la presenza sanitaria di un addetto dell'Azienda Sanitaria di competenza.

Ripristino igienico sanitario di loculo – feretro

L'operazione, le forniture ed i materiali/attrezzi da impiegare, sono a carico della gestione e in genere oggetto di tariffa: la cassa di zinco per la ricofanatura verrà fornita dal familiare, che dovrà avere cura che la stessa sia consegnata puntualmente nel cimitero in

cui è da compiersi l'operazione in argomento.

L'operazione è determinata dal manifestarsi all'interno del loculo della fuoriuscita di liquidi cadaverici determinati dal processo putrefattivo della salma. La fuoriuscita è causata in genere dall'azione aggressiva dei liquidi cadaverici in corrispondenza della piegatura della cassa in zinco (punto delicato di ogni cassa in zinco) per l'incrudimento del metallo, incremento quindi della sua fragilità quando assoggettato a sforzi o tensioni. Il fenomeno di putrefazione è un processo naturale della materia organica e determina la produzione di liquidi e gas.

In taluni casi, tale fenomeno, può determinare la eccessiva sollecitazione della cassa in zinco, in questo caso ad esempio la presenza o di una piccola fessura o incisione, sul fondo della cassa in zinco, nella sua piegatura o una incisione piccola verificatasi durante l'introduzione e sistemazione della salma nel feretro, da tali punti, a causa delle combinate azioni meccaniche (gas che rigonfia la cassa metallica) e chimiche (azione del liquido cadaverico che ha componenti sia organiche che chimiche aggressive) si potrà determinare la fuoriuscita del liquido cadaverico che pertanto percolerà nel feretro ligneo e da questo, con maggiore facilità, fuoriuscirà ed andrà a raccogliersi nel loculo.

A tal punto potranno verificarsi le seguenti condizioni tipiche:

A) La sigillatura della muratura o della lastra in cls a. di chiusura del loculo non è stata eseguita a perfetta regola d'arte, ne conseguirà la facile fuoriuscita di gas che ha una forte componente odorosa immediatamente percepibile e fortemente sgradevole rendendo il luogo a volte impraticabile, quindi è necessario intervenire.

B) Il loculo internamente non ha una sufficiente pendenza verso l'interno e pertanto una abbondante fuoriuscita di liquido cadaverico potrà imbibire la chiusura muraria e se questa non è stata svolta con attenzione ed a perfetta regola dell'arte consentirà la fuoriuscita sia del gas che di liquido cadaverico; tale situazione ha una palese componente igienico sanitaria che obbligherà ad un intervento celere e determinato.

C) Il loculo internamente ha una cavillatura nella soletta in c.a. e da tale microfessura penetra il liquido cadaverico che potrà percolare nella parte sottostante, in genere un vano sottostante che potrà essere un cavo o un loculo. La denuncia di tali eventi è sempre dovuta alla principale fuoriuscita del gas che attraverso il suo caratteristico odore acre denuncia il problema igienico-sanitario e l'intervento dovrà compiersi sia sul loculo che ha determinato la fuoriuscita di gas e liquidi che nel ripristino dell'igiene nei vani o loculi coinvolti.

L'intervento consiste nella esecuzione di igienizzazione dell'intero interno del loculo; tale operazione sarà svolta principalmente secondo il seguente schema:

a.) smontaggio lapide (quando fornita dal comune); nel caso di fornitura privata.

Provveda un marmista di fiducia del familiare

b.) smuratura del loculo (demolizione del muro di chiusura o smontaggio lastra in cls)

c.) estrazione del feretro

d.) deposizione feretro su supporto piano

e.) collocazione del feretro all'interno della nuova cassa metallica

f.) chiusura del feretro con saldatura continua del coperchio

g.) intervento all'interno del loculo con spargimento di sabbia fine, eventualmente mista con truciolo di legno fine

h.) raccolta della sabbia e smaltimento della stessa

i.) trattamento dell'interno loculo con idonei prodotti igienizzanti con capacità di scindere e dissolvere le molecole dell'odore

j.) eventuale ulteriore trattamento con idonei prodotti atti a scindere liquidi grassi

k.) intervento finale con deposito di polvere o compresse atte a rapprendere

eventuali future fuoruscite di liquidi

l.) reintroduzione del feretro ricofanato all'interno del loculo

m.) rimontaggio della lapide

n.) chiusura loculo con nuova lastra o nuovi mattoni pieni con intonacatura esterna da 1,5 cm. (mantenere il cavo illuminazione votiva esterno)

o.) rimontaggio lapide (quando fornita dal comune); nel caso di fornitura privata.

Provveda un marmista di fiducia del famigliare

p.) pulizia generale

Nel caso di percolamento del liquido anche nel loculo o vano sottostante, è necessario eseguire nel loculo o vano sottostante le operazioni sopra elencate: a), b), c), d), g), h), i), j), k), l), m), n), o).

ATTENZIONE, nel loculo soprastante, prima della operazione l), si deve fare:

k.1) rimuovere una porzione di calcestruzzo dall'angolo fra le pareti laterali del loculo e la soletta di appoggio del feretro, pulizia del solco realizzato, e intasamento tramite applicazione di malta tixotropica ovvero per riprese di getti, con caratteristiche impermeabilizzanti.

k.2) ad avvenuto essiccamento della malta, dopo accurata pulizia dalle polveri della soletta, applicazione di almeno 3 mani di cemento osmotico a pennello con cura di fare anche le pareti laterali per una altezza di 10 cm.

PRECISAZIONE, l'operazione sopra descritta, prevedendo una durata superiore a 24 ore, anche per il tempo necessario affinché i prodotti edilizi utilizzati possano svolgere "presa" e quindi essere nelle condizioni idonee per il riuso del loculo, il feretro una volta ricofanato deve essere opportunamente ricoverato in camera mortuaria in deposito in attesa che possa ri-tumularsi nel loculo risanato.

Ripristino di loculo per riutilizzo

Alla scadenza della concessione, oppure nel caso si debbano sgomberare i loculi e recuperarli per nuovi utilizzi, questi devono essere ripristinati igienicamente con le operazioni del precedente punto .: a), b), c), d), g), h), i), j), k), k.1), k.2, l), m), n), o), p).

8. OPERAZIONI DI NECROFORIA

MODALITA' OPERATIVE E MISURE DI PREVENZIONE PER GLI ADDETTI

http://www.626ferrari.com/index_file/Page1207.htm

INUMAZIONE

MODALITA' OPERATIVE E MISURE DI PREVENZIONE PER GLI ADDETTI

La corretta applicazione delle fasi della lavorazione deve essere effettuata esclusivamente da personale appositamente formato che deve:

1) predisporre un cordone di sicurezza intorno al perimetro della zona di lavoro del braccio della pala meccanica (tramite colonnine con testine tendinastro);

2) allestire, precedentemente all'arrivo del feretro, il campo di inumazione realizzando lo scavo

dell'intera fossa con escavatore meccanico o manualmente.

3) Lo scavo deve avere: profondità non inferiore ai 2,00 metri, lunghezza di 2,20 metri nella parte più profonda e larghezza di metri 0,80 per persone oltre i dieci anni di età; per bambini di età inferiore ai dieci anni avremo invece una lunghezza di 1,50 metri nella parte più profonda e larghezza di metri 0,50 (D.P.R. 10/09/1990 n.285);

4) allontanare la terra scavata dal ciglio dello scavo;

5) armare la parete dello scavo quando il dislivello è maggiore di metri 1,50;

6) preparare, se presente, il calabare automatico (calabare tipo americano) secondo le relative

procedure di sicurezza;

7) perimetrare la fossa con idonei parapetti e con la pedana in alluminio dotata di fermapiede

(il calabare tipo americano può essere dotato di supporti che assolvono alla protezione richiesta);

8) riposizionare il cordone di sicurezza in modo da permettere al pubblico di assistere alle operazioni di inumazione (almeno due metri attorno ad ogni lato della fossa oltre ad un passaggio per l'arrivo del feretro);

9) in camera mortuaria, realizzare sulla cassa metallica tagli opportuni. Prima rimuovere il coperchio della cassa in legno, perforare con mazza e punteruolo la superficie zincata su di un lato e quindi procedere al taglio della copertura della cassa in zinco con apposita cesoia elettrica;

10) trasportare il feretro al punto di inumazione tramite apposito carrello;

11) posizionare sul fondo della fossa (piano di arrivo del feretro) due traversi in legno per poter sfilare le cinghie o le funi anche a distanza;

12) fare scendere il feretro nella fossa con il calabare americano mediante il proprio sistema di discesa; se non si può utilizzare il calabare, il feretro viene calato tramite funi

(l'operazione deve essere svolta almeno da quattro operatori);

13) recuperare le cinghie o le funi;

14) ricoprire di terra il feretro per alcune decine di centimetri, utilizzando una pala in modo che la terra affiorata venga riposizionata in superficie;

15) posizionare all'interno della fossa, se richiesto, l'eventuale cassetta-ossario del parente e ricoprirla di terra;

16) perimetrare nuovamente la fossa con idonei parapetti e predisporre il posizionamento della

targa segna nome;

17) posizionare le corone di fiori e gli altri ornamenti e rimuovere il cordone di sicurezza;

18) ad inumazione terminata ed in assenza di pubblico, rimuovere il calabare e le protezioni, predisporre il cordone di sicurezza come al punto 1 e riempire la fossa tramite pala meccanica o manualmente in modo che la terra affiorata venga riposizionata in superficie;

TUMULAZIONE IN ARCO MONUMENTALE

MODALITA' OPERATIVE E MISURE DI PREVENZIONE PER GLI ADDETTI

La corretta applicazione delle fasi della lavorazione deve essere effettuata esclusivamente da personale appositamente formato che deve:

1) predisporre un cordone di sicurezza intorno al perimetro della zona di lavoro ad una distanza minima di 100 cm ad altezza di 100 cm. (tramite colonnine con testine tendinastro);

2) aprire il tombino posto sul piano di calpestio dell'arco monumentale corrispondente, facendo leva con un piede di porco sulle lastre in marmo, che ricoprono il tombino (l'operazione deve essere svolta almeno da due operatori).

3) Nel caso in cui il tombino presenti un'apertura ristretta rispetto alla dimensione del feretro, mancando le condizioni per operare in sicurezza, occorre fare adeguare al proprietario il tombino;

4) accertare con rivelatori, che non vi sia presenza di ossigeno, vapori o gas tossici;

5) nel caso in cui ci sia la presenza di gas, aerare il locale anche mediante immissione di aria pulita con apposito impianto;

6) se la tumulazione è del tipo "programmata", eseguire i punti 3-4 il giorno prima della tumulazione stessa;

7) nel caso in cui, il fondo del tombino sia allagato a causa di infiltrazioni dell'acqua piovana, occorre prima aspirare meccanicamente tramite pompa sommersa e poi manualmente mediante l'utilizzo di secchi (le precedenti operazioni devono essere svolte da tre addetti);

8) sollevare e abbassare gli eventuali attrezzi tramite una fune di servizio;

9) predisporre un piano di lavoro alla quota desiderata costituito da tubi innocenti ed assi in legno od in ferro conformemente al D.P.R. n.164/56;

10) riorganizzare la disposizione dei feretri all'interno del tombino, in modo da creare lo spazio per accogliere il nuovo feretro;

11) posizionare sul piano di arrivo del feretro due traversi in legno per poter sfilare le fasce o le funi anche a distanza;

12) preparare il calabare manuale secondo le relative procedure di sicurezza verificando anche

quelle della fase del trasporto del feretro;

13) fare scendere il feretro nel tombino tramite il calabare (l'operazione deve essere svolta almeno da due operatori);

14) Se non si può utilizzare il calabare, il feretro viene calato manualmente nel tombino mediante funi (l'operazione deve essere svolta almeno da quattro operatori).

15) Nella fase di discesa del feretro nel tombino, nessuno deve trovarsi al suo interno;

16) scendere sul piano di lavoro creato in precedenza tramite scale portatili a pioli (verificarne l'uso secondo le relative procedure di sicurezza);

17) liberare il feretro dall'imbragatura e farlo scorrere sul piano del loculo prescelto (operazione eseguita da due operatori);

18) ripristinare la situazione iniziale rimuovendo il piano di lavoro in tubi innocenti; richiudere il tombino riposizionando le lastre.

TUMULAZIONE IN CAPPELLA

MODALITA' OPERATIVE E MISURE DI PREVENZIONE PER GLI ADDETTI

La corretta applicazione delle fasi della lavorazione deve essere effettuata esclusivamente da personale appositamente formato che deve:

1) predisporre un cordone di sicurezza intorno alla zona dove avverrà la tumulazione (tramite colonnine con testine tendinastro o manufatti similari) in modo da creare uno spazio per movimentare in condizioni di sicurezza il feretro;

2) aprire la cappella e verificarne le dimensioni e lo spazio adiacente a disposizione, per decidere gli approntamenti necessari al fine di lavorare in condizioni di sicurezza, sia che la tumulazione avvenga dall'interno oppure dall'esterno;

3) predisporre la tumulazione nelle prime file da terra inserendo il feretro manualmente, verificando le procedure operative ad esso relative;

4) nel caso la tumulazione interessi le ultime file superiori, installare il montafereetri internamente od esternamente alla cappella seguendo le procedure ad esso relative;

5) in alternativa approntare un piano di lavoro alla quota desiderata costituito da tubi innocenti ed assi in legno od in ferro conforme al D.P.R. n.164/56;

6) procedere alla tumulazione interna alla cappella, solo quando tra il piano portafereetro ed il soffitto della cappella vi sia un'altezza pari a circa 180 centimetri.

7) Questo per garantire una sufficiente condizione di sicurezza dell'operaio addetto alla tumulazione.

8) Tale garanzia, in via primaria, viene raggiunta quando le file superiori vengano adibite ad ossario, ricavato con cassette piccole facilmente movimentabili a quelle altezze;

9) nel caso si utilizzi il montafereetri, bloccare i rulli di scorrimento del piano portafereetro ed il feretro mediante l'apposita cinghia;

10) chiudere le porte di sicurezza del cestello prima della salita ed assicurarsi tramite cintura di sicurezza a parti stabili della struttura;

11) azionare l'interruttore generale (pulsante di avvio), la pompa oleodinamica (leva di azionamento od il pulsante a mano) per ottenere lo spostamento del piano di carico fino alla quota desiderata (durante il movimento fare attenzione che non vi siano interferenze con luce votiva, vasi di fiori o lapidi);

12) se si utilizza il ponteggio, issare manualmente il feretro sul piano di lavoro con funi o fasce, collocando sul piano di traversi in legno che consentano lo sfilo delle funi;

13) giunti alla quota desiderata, far scorrere attraverso cilindri in legno il feretro nel loculo ponendo massima attenzione all'attrito che si genera e che potrebbe causare il ribaltamento della macchina o del ponteggio.

14) Tale operazione deve essere compiuta da due addetti posizionati sul cestello, sul ponteggio o su scale portatili;

15) sollevare e abbassare gli eventuali attrezzi tramite una fune di servizio;

16) chiudere il loculo con una parete in muratura (in un secondo momento verrà riposizionata la lastra in marmo secondo le relative procedure di sicurezza);

17) azionare il pulsante a mano per riportare a terra;

18) rimuovere il piano di lavoro in tubi innocenti, se si sia approntato il ponteggio.

TUMULAZIONE IN LOCULO

MODALITA' OPERATIVE E MISURE DI PREVENZIONE PER GLI ADDETTI

La corretta applicazione delle fasi della lavorazione deve essere effettuata esclusivamente da personale appositamente formato che deve:

- 1) predisporre un cordone di sicurezza intorno al perimetro della zona di lavoro ad una distanza minima di 100 cm ad altezza di 100 cm. (tramite colonnine con testine tendinastro);
- 2) preparare il montafereetri e/o la lettiga sviluppabile secondo le relative procedure di sicurezza verificando anche quelle della fase del trasporto del feretro, quindi:
- 3) sistemare il feretro sul piano portafereetro della lettiga sviluppabile se la fase di tumulazione avverrà nelle prime tre file da terra;
Oppure
- 4) sistemare il feretro sul piano portafereetro del montafereetri se la fase di tumulazione avverrà dalla quarta fila in poi;
- 5) predisporre il loculo rimuovendo la lastra di marmo secondo le relative procedure di sicurezza;
- 6) bloccare i rulli di scorrimento del piano portafereetro ed il feretro stesso mediante l'apposita cinghia;
- 7) chiudere le porte di sicurezza del cestello prima della salita ed assicurarsi tramite cintura di sicurezza a parti stabili della struttura se si utilizza il montafereetri;
- 8) prima di iniziare il lavoro azionare l'interruttore generale (pulsante di avvio);
- 9) azionare la pompa oleodinamica mediante la leva di azionamento od il pulsante a mano per ottenere lo spostamento del piano di carico fino alla quota desiderata;
- 10) fare attenzione durante il movimento ad eventuali interferenze con luce votiva, vasi di fiori o lapidi;
- 11) inserire il carrello di scorrimento feretro nel loculo per la tumulazione frontale mentre occorre utilizzare i cilindri di legno con corda di recupero per la tumulazione laterale;
- 12) sganciare la cinghia di fissaggio del feretro e sbloccare i rulli di scorrimento del piano portafereetro;
- 13) far scorrere il feretro nel loculo ponendo massima attenzione all'attrito che si genera e che potrebbero causare il ribaltamento della macchina; in particolare:
- 14) nella tumulazione frontale, il feretro va fatto scorrere sul piano portafereetri dagli addetti posizionati sul montafereetri;
- 15) nella tumulazione laterale, il feretro va fatto scorrere sul piano portafereetri dagli addetti che saranno posizionati l'uno sul montafereetri, l'altro su un ponteggio di tubi innocenti realizzato conformemente agli schemi "tipo" autorizzati (D.P.R. n.164/56);
- 16) nella tumulazione frontale, quando si lavora alla massima estensione della lettiga, il feretro va fatto scorrere sul piano portafereetri della stessa lettiga dagli addetti che saranno posizionati su scale con pianerottolo conforme a norme antinfortunistiche;
- 17) nella tumulazione frontale, rimuovere il carrello tenendolo inclinato rispetto all'orizzontale. Nella tumulazione laterale rimuovere i cilindri in legno;
- 18) sollevare e abbassare gli eventuali attrezzi tramite una fune di servizio;
- 19) chiudere il loculo con una parete in muratura o tramite un elemento prefabbricato (in un secondo momento verrà riposizionata la lastra in marmo secondo le relative procedure di sicurezza);
- 20) azionare il pulsante a mano per riportare la macchina nella condizione in cui sia completamente abbassata e pronta al trasferimento;

TUMULAZIONE IN TOMBA

MODALITA' OPERATIVE E MISURE DI PREVENZIONE PER GLI ADDETTI

La corretta applicazione delle fasi della lavorazione deve essere effettuata esclusivamente da personale appositamente formato che deve:

- 1) predisporre un cordone di sicurezza intorno al perimetro della zona di lavoro ad una distanza minima di 100 cm ad altezza di 100 cm. (tramite colonnine con testine tendinastro);
- 2) aprire la tomba spostando la lastra in marmo che la ricopre (l'operazione deve essere svolta almeno da quattro operatori).
- 3) Nel caso in cui la tomba presenti un'apertura ristretta rispetto alla dimensione del feretro, mancando le condizioni per operare in sicurezza, occorre fare adeguare al proprietario

la tomba;

- 4) accertare con opportuni rivelatori, che non vi sia presenza di ossigeno, vapori o gas tossici;
- 5) nel caso in cui ci sia la presenza di gas, aerare il locale anche mediante immissione di aria pulita con apposito impianto;
- 6) se la tumulazione è del tipo "programmata", eseguire i punti 3-4 il giorno prima della tumulazione stessa;
- 7) nel caso in cui, il fondo della tomba sia allagato a causa di infiltrazioni dell'acqua piovana, occorre prima aspirare meccanicamente tramite pompa sommersa e poi manualmente mediante l'utilizzo di secchi (le precedenti operazioni devono essere svolte almeno da tre addetti);
- 8) sollevare e abbassare gli eventuali attrezzi tramite una fune di servizio;
- 9) predisporre un piano di lavoro alla quota desiderata costituito da tubi innocenti ed assi in legno od in ferro conformemente al D.P.R. n.164/56;
- 10) riorganizzare la disposizione dei feretri all'interno della tomba, in modo da creare lo spazio per accogliere il nuovo feretro;
- 11) posizionare sul piano di arrivo del feretro due traversi in legno per poter sfilare le fasce o le funi anche a distanza;
- 12) preparare il calabare manuale secondo le relative procedure di sicurezza verificando anche quelle della fase del trasporto del feretro;
- 13) fare scendere il feretro nella tomba tramite il calabare (l'operazione deve essere svolta almeno da due operatori);
- 14) se non si può utilizzare il calabare, il feretro viene calato nella tomba mediante funi (l'operazione deve essere svolta almeno da quattro operatori);
- 15) Nella fase di discesa del feretro nella tomba, nessuno deve trovarsi al suo interno;
- 16) scendere sul piano di lavoro creato in precedenza tramite scale portatili a pioli (verificarne l'uso secondo le relative procedure di sicurezza);
- 17) liberare il feretro dall'imbragatura e farlo scorrere sul piano del loculo prescelto (operazione eseguita da due operatori);
- 18) ripristinare la situazione iniziale rimuovendo il piano di lavoro in tubi innocenti; richiudere la tomba riposizionando la lastra in marmo.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Il personale deve indossare i D.P.I. forniti, e di seguito elencati:

- A) calzature impermeabili con puntale rinforzato (stivali);
- B) tute impermeabili monouso con cappuccio in tyvek;
- C) guanti in crosta;
- D) guanti impermeabili - antitaglio;
- E) occhiali sigillati con valvola di aerazione;
- F) mascherina antipolvere classe FFP3;
- G) elmetto di protezione.

A CURA DI 626ferrari,

La consulenza antinfortunistica globale low-cost !

<http://www.626ferrari.com/>

9. LA SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO CIMITERO:

documentazione, formazione, sanzioni

Il cimitero si configura come posto di lavoro per il personale che vi operi e il gestore del servizio, sia Ente comunale che lo gestisca con personale proprio o appaltatore/concessionario a cui sia affidato il servizio, è identificato come datore di lavoro ai fini della sicurezza.

Nel corso dell'ultimo biennio sono entrate in vigore normative in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro sempre più stringenti che individuano nel datore di lavoro il primo e quasi esclusivo soggetto responsabile della sicurezza nella propria impresa e prevedono pesanti sanzioni a suo carico in caso di inadempienze.

In particolare è fondamentale che il datore di lavoro provveda ad adeguare la propria azienda su due fronti:

1) **DOCUMENTAZIONE AZIENDALE:** bisogna accertarsi di possedere la seguente documentazione

• Documento di valutazione dei rischi /Procedura standardizzata

Si ricorda in merito che, dal 1° giugno 2013, le autocertificazioni dei rischi hanno perso la loro validità e devono essere sostituito con un documento più organico di valutazioni del rischio redatto secondo le indicazioni della commissione consultiva permanente competente in materia.

• Documenti attestanti la nomina del personale addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione

• Documento di valutazione dei rischi da esposizione al rumore

• Documento di valutazione dei rischi da esposizione alle vibrazioni

• Documento di valutazione dei rischi da movimentazione manuale dei carichi

• Documento di valutazione dei rischi relativi alle lavoratrici madri

• Documento di valutazione dei rischi da esposizione ad agenti chimici

• Documento di valutazione dei rischi da esposizione ad agenti biologici

• Documento di valutazione dei rischi stress - lavoro correlato

Si precisa che è stato riportato un elenco il più possibile completo delle valutazioni che potrebbero essere necessarie ai fini degli adempimenti previsti dal D.Lgs 81/2008.

Tuttavia la documentazione da produrre deve essere sempre pensata in riferimento alla specifica realtà aziendale.

2) **FORMAZIONE:** è fondamentale accertarsi di possedere i seguenti attestati di formazione

- RSPP (*scadenza ogni 5 anni*)

- Addetto al primo soccorso (*scadenza ogni 3 anni*)

- Addetto alla prevenzione incendi (*scadenza ogni 3 anni*)

- Formazione di tutti i lavoratori occupati in azienda (*scadenza ogni 5 anni*)

- Eventuale formazione specifica per l'utilizzo di attrezzature di sollevamento (*es. carrello elevatore*)

CHE COSA RISCHIA IL DATORE DI LAVORO?

Si riportano di seguito alcune tra le principali **sanzioni** in cui il datore di lavoro può incorrere nel caso in cui controlli da parte delle autorità competente mettessero in luce delle inadempienze:

inadempienze	sanzioni
Redazione delle procedure standardizzate o documento di valutazione dei rischi	Ammenda da 2.192,00 a 4.384,00 Euro
Nomina dell' RSPP (interno o esterno)	Arresto da 3 a 6 mesi o Ammenda da 2.740 a 7.014,00 Euro
Mancata frequentazione del corso di formazione per il datore di lavoro che svolge direttamente il RSPP	Arresto da 3 a 6 mesi o Ammenda da 2.740 a 7.014,00 Euro
Nomina medico competente (dove necessario)	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.644,00 a 6.576,00 Euro
Designazione addetti antincendio, primosoccorso	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 822,00 a 4,384,

Informazione, formazione e addestramento degli addetti antincendio, primo soccorso	Arresto da 4 a 8 mesi ammenda da 822,00 a 4.384,00 Euro
Formazione lavoratori	Arresto da 2 a 4 mesi o Ammenda da 1.315,00 a 5.699,20 Euro (per ogni comma)
Redazione documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI)	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.644,00 a 6.576,00 Euro
Effettuare almeno una volta l' anno la riunione periodica per decidere i piani di sicurezza (per aziende con più di 15 lavoratori)	Sanzione amministrativa pecuniaria da 548,00 a 7.233,60 Euro
Eventuale piano delle emergenze o adozione delle necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso d' incendio, così come definito nell' Art. 5 comma 2 del D.M. 10/03/98	In base all' allegato I al D. Lgs 81/08 l' inadempimento può portare all' adozione del provvedimento di sospensione dell' attività imprenditoriale

Si ricorda inoltre che, qualora si verificasse un infortunio/morte sul lavoro, il mancato adempimento degli obblighi previsti dal D.Lgs 81/2008 costituisce un'aggravante in sede processuale penale.